



REGIONE CALABRIA

Dipartimento 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari"

SETTORE 5

"Fitosanitario, Vivaismo, Micologia e Patrimonio Ittico

Il Dirigente Generale Reggente

Protocollo n° 147920 del 30-03-2021

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
Segreteria O.T.S.
Via XX Settembre, 20
ROMA
cosvir3@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: Trasmissione atti di approvazione del Piano di controllo del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) - Regione Calabria anno 2021

Compięgata alla presente si trasmette la Delibera di Giunta Regionale n° 100 del 19 marzo 2021 con la quale sono state approvati gli aggiornamenti al "Piano di controllo del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) - Regione Calabria anno 2021", di cui si allega copia.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Procedimento
Isp. Fito dott. Mario Orlando



Il Dirigente Generale Reggente
Dott. Giacomo Givinazzo



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 100 della seduta del 19 marzo 2021

**Oggetto: Approvazione “Piano di controllo del Sistema di Qualità Nazionale
Produzione Integrata (SQNPI) - Regione Calabria anno 2021**

Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: AVV. GIANLUCA GALLO

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: DOTT. GIACOMO GIOVINAZZO

Dirigente di Settore: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLI'	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 89542 del 25 febbraio 2021

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente le procedure per l'istituzione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, sottoscritto in data 20 marzo 2008, che prevede specifiche competenze del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nonché delle Regioni e delle Province autonome in tema di produzione integrata;

Visto l'art. 3 del citato Accordo che prevede che sia di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome la predisposizione, per ogni tipologia di prodotto, di disciplinari regionali di produzione integrata, in conformità ai criteri e principi generali ed alle rispettive Linee Guida Nazionali, da sottoporre ad approvazione da parte del Comitato Produzione Integrata;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 2722 del 17 aprile 2008, con il quale sono stati istituiti il Comitato Produzione Integrata e i Gruppi tecnici specialistici "Gruppo Difesa Integrata", "Gruppo Tecniche Agronomiche" e "Gruppo Tecnico Qualità", con lo scopo di predisporre le norme tecniche di riferimento, "Linee guida nazionali" - LGNPI -per la difesa e "Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata" per la parte agronomica, del sistema di qualità nazionale di produzione integrata ed esprimere il parere di conformità dei disciplinari di produzione regionali alle norme tecniche nazionali;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" che, tra l'altro istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di produzione Integrata – SQNPI;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 4890 del 8 maggio 2014, con il quale è stato soppresso il Comitato Produzione Integrata e i Gruppi tecnici specialistici e sono stati istituiti l'Organismo Tecnico Scientifico "OTS", di cui all'art 2 comma 6 della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e i gruppi specialistici dell'OTS denominati:

- gruppo difesa integrata "GDI";
- gruppo tecniche agronomiche "GTA";
- gruppo tecnico di qualità "GTQ";

con lo scopo di elaborare i criteri e i principi generali della produzione integrata per la difesa, - "linee guida nazionali"- e per la parte agronomica -"linee guida nazionali relative alle pratiche agronomiche, alla fase post raccolta e alla trasformazione" e di verificare la conformità dei disciplinari regionali alle LGNPI;

Che con nota protocollo SIAR n.423857 del 12 dicembre 2020, la Regione Calabria ha richiesto al MIPAAF, la verifica di conformità delle modifiche apportate al Piano di Controlli SQNPI;

Considerato:

- che il Gruppo Tecnico di Qualità di seguito denominato "GTQ" in data 4 febbraio 2021, con procedura scritta ai sensi dell'art. 7 del regolamento OTS, ha notificato positivamente la conformità del Piano di Controllo della Regione Calabria alle linee guida nazionali sui piani di controllo del SQNPI;
- che l'approvazione di detto Piano di Controllo del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) Regione Calabria – anno 2021, non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del "Piano di Controllo del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) Regione Calabria - anno 2021 – Allegato A ";

Visti gli allegati in copia conforme all'originale:

- a) Parere di conformità del Piano di Controllo del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) Regione Calabria – anno 2021, del 8 febbraio 2021, prot. DISR 3 in uscita n° 00060780, da parte del Gruppo Tecnico di Qualità;

- b) Piano di controllo del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)- Regione Calabria anno 2021 – Allegato A;

Preso Atto

1. che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
2. che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
3. che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

Su proposta dell'assessore Gianluca Gallo,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1.- di approvare Piano di controllo del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)- Regione Calabria - Allegato A, per l'anno 2021, accluso al presente provvedimento per farne parte integrante;

2.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
(Dott.ssa Eugenia MONTILLA)

IL PRESIDENTE F.F.
(Dott. Antonino SPIRLI')



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Protocollo Generale - SIAR n° 89542 del 25/02/2021

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale reggente
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Giacomo Giovinazzo
Dirigente generale
del dipartimento "Agricoltura e risorse agroalimentari"
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

Avv. Gianluca Gallo
Assessore alle Politiche agricole e sviluppo
agroalimentare, Politiche sociali e per la famiglia
gianluca.gallo@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Approvazione Piano di controllo del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) - Regione Calabria anno 2021". Riscontro nota prot. 87755 del 24.02.2021.

A riscontro della nota n. 87755 del 24.02.2021, relativa alla proposta deliberativa "Approvazione Piano di controllo del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) - Regione Calabria anno 2021", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente Generale reggente del Dipartimento proponente attesta che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

DE CELLO
FILIPPO
25.02.2021
09:32:41
UTC

allegato alla deliberazione
n° 100 del 19 MAR 2021


Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Direzione Generale dello
sviluppo rurale
Segreteria OTS

**ORGANISMO TECNICO
SCIENTIFICO**

Legge n. 4 del 03/02/2011 art. 2 comma 6
- Dm 4890 dell'08/05/2014

Rev. 2
Del 29/10/2019
Conf/GTQ
n. pag 1 di 1

GTQ – parere di conformità del Piano di controllo alle LGNPC 2021

Regione Calabria

Il Gruppo Tecniche Qualità – GTQ, nella seduta del 4 febbraio 2021, ha esaminato il piano di controllo redatto dalla Regione Calabria per la verifica della produzione integrata definita nel relativo disciplinare regionale.

Il GTQ, preso atto di quanto dichiarato nella nota regionale prot. n. 423857 del 23 dicembre 2020 circa un aggiornamento limitato al mero recepimento delle modifiche apportate a livello nazionale, attesta che il piano di controllo della Regione Calabria è conforme alle LGNPC 2021 approvate in data 18 novembre 2020 dall'Organismo Tecnico Scientifico di cui all. Art 3 del DM 4890 dell'8 maggio 2014.

Si resta in attesa della comunicazione di avvenuta approvazione del piano di controllo da parte del competente organo regionale al fine di procedere con il caricamento sulla piattaforma informatica del SQNPI e alla relativa pubblicazione sulla specifica pagina web di rete rurale nazionale.

Roma li, 4/02/2021

ILPRESIDENTE
(Giuseppe Ciotti)



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ISPETTORE FITOSANITARIO
Dott. Mario Orlando 18/72

MIPAAF - DISR 03 - Prof. Uscita N.0060780 del 08/02/2021



REGIONE CALABRIA

*DIPARTIMENTO N° 8
AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE*

SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA/2021

- *Modalità di adesione, gestione e controllo*
- *Check List piani di controllo (allegato 1A)*



SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE
PRODUZIONE INTEGRATA

INDICE

1.	Introduzione	3
2.	Scopo	4
2.1.	Campo di applicazione	4
3.	Riferimenti normativi	4
4.	Definizioni e Acronimi	5
4.1.	Definizioni	6
4.2.	Acronimi	6
5.	Accesso al sistema di controllo e certificazione	7
6.	Verifica di idoneità degli operatori aderenti al SQNPI e mantenimento dei requisiti	9
6.1.	Idoneità	10
6.2.	Variazione dei requisiti di idoneità	10
6.3.	Esclusione dal SQNPI	10
6.4.	Procedure di controllo	10
6.5.	Controllo	11
6.5.1	Controllo di parte terza	11
6.5.2	Autocontrollo	14
6.5.3	Registrazioni	13
7.	Adempimenti documentali dei soggetti riconosciuti	13
8.	Non conformità e loro gestione	13
8.1.	Non conformità	13
8.2.	Gestione delle non conformità da parte degli operatori della filiera	14
8.3.	Gestione delle non conformità da parte dell'ODC	14
8.3.1	NC Azienda singola (fase coltivazione)	15
8.3.2	NC Operatore associato (fase coltivazione)	15
8.3.3	NC Azienda singola e associata in fase post - raccolta conservazione e trasformazione	16
9.	Provvedimenti di sospensione ed esclusione dei soggetti dal sistema di qualità	16
9.1.	Ricorsi	17
10.	Rintracciabilità delle produzioni e Fase Post-Raccolta	17
10.1.	Generalità	17
10.2.	Fase di coltivazione	17
10.3.	Fase di post-raccolta	17
10.3.1	Pre-pulitura e cernita	18
10.3.2	Trasporto dall'azienda ai centri di lavorazione	18
10.3.3	Conservazione	18
10.3.4	Condizionamento	19
10.3.5	Commercializzazione	19
10.3.6	Trasporto del prodotto finito o pre trasformazione	20
10.3.7	Trasformazione	21
10.4.	Uso di prodotti SQNPI come ingredienti	21
10.5.	Conformità della fase di coltivazione	21
10.6.	Cambio beneficiario	21
11.	Certificazioni e uso del marchio	21
11.1.	Certificazioni	21
11.2.	Marchio identificativo	22
11.3.	Modalità d'uso	22
11.4.	Coesistenza del marchio con altri segni distintivi	22
12.	Piano dei controlli	22

ALLEGATO

-Allegato 1 A “ Check List piano dei controlli SQNPI della Regione Calabria 2021”

PREMESSA

Il presente documento predisposto in conformità alle linee guida nazionali piani di controllo del SQNPI, descrive le modalità di adesione e di gestione al SNQPI, i soggetti che possono aderire sia singoli che associati e le tempistiche da rispettare per mantenere l'adesione al sistema stesso. Inoltre, contiene la check list Piani di controllo per la verifica del rispetto dei vincoli previsti dai disciplinari di produzione integrata "parte difesa e controllo delle infestanti" e parte "Pratiche Agronomiche" della Regione Calabria (allegato 1A).

I controlli eseguiti dagli Organismi di Controllo (ODC) accreditati presso il MIPAAF, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, hanno Scopo di:

- acquisizione del certificato di conformità (rispetto dei vincoli nella fase di coltivazione fino alla raccolta) per ottenere il premio a superficie previsto dalla misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del PSR Regione Calabria 2014-2020;
- Acquisizione certificazione di conformità per l'utilizzo del marchio SQNPI (oltre ai vincoli nella fase di coltivazione devono essere rispettati anche quelli previsti nel post raccolta) .

1. INTRODUZIONE

La Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 “ Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” all’art. 2, commi 3 - 9 istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (di seguito SNQPI) e prevede un processo di certificazione volto a garantire l’applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. Le suddette verifiche verranno svolte da Organismi di Controllo (di seguito ODC) sulla base dei piani di controllo regionali redatti conformemente alle Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (di seguito LGNPC).

Le LGNPC riportano l’insieme dei controlli che i piani di controllo regionali devono prevedere affinché possa essere rilasciata la certificazione in merito alla conformità del processo produttivo e del prodotto alle norme tecniche previste nel disciplinare. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti con lo specifico segno distintivo del SQNPI appositamente registrato.

L’insieme complessivo dei controlli è *costituito dalle attività di controllo effettuate dai soggetti interessati* lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), e dai controlli di conformità svolti dall’ODC, al fine di accertare la completa conformità dei processi e del prodotto.

In caso di autocontrollo i soggetti interessati della filiera devono tenere la registrazione di tutte le loro attività. Le registrazioni, nonché tutta la documentazione relativa all’autocontrollo devono essere *conservate per almeno 3 anni* e rese disponibili per i controlli di conformità del processo produttivo e del prodotto ottenuto nel rispetto dei Disciplinari di produzione integrata.

Per quanto riguarda le verifiche finalizzate a riscontrare la conformità delle misure agro climatico ambientali, dovrà tenere conto delle prescrizioni riportate nei bandi regionali e/o indicate in specifici documenti regionali.

2. SCOPO

Scopo del presente documento è quello di indicare agli operatori del settore agroalimentare le modalità di adesione e di gestione delle attività collegate al processo di certificazione di cui al SQNPI, istituito dall’art. 2 della legge 4 del 3 febbraio 2011, finalizzato ad ottenere prodotti agricoli ed agroindustriali mediante una modalità a basso impatto ambientale, distinguibili mediante il marchio di cui all’art.8 del DM 4890/2014 e/o per ottenere i pagamenti previsti per l’applicazione delle misure agro-climatico-ambientali e/o i contributi previsti dalla misura 3, nell’ambito dei PSR Regione Calabria 2014-2020 o dell’OCM ortofrutta.

2.1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica alle colture per le quali sono definite le modalità di produzione nei disciplinari regionali che sono parte integrante del **SQNPI**

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. UE n.1305/2013 concernente il sostegno allo sviluppo rurale;
- Reg. UE n. 807/2014 Regolamento delegato che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg (UE) n. 640/2014 Regolamento delegato che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. (CE) n.790/09 recante la classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- Reg (CE) n. 178/02 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Reg (CE) n. 882/04 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale;

- Direttiva n. 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 concernente l'uso sostenibile dei pesticidi;
- Legge 4 del 3 febbraio 2011 concernente le Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari e che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
- Norma UNI 11233:2009 concernente i Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari - Principi generali per la progettazione e l'attuazione nelle filiere vegetali
- Norma UNI EN ISO 22005:2008 concernente i Sistemi di rintracciabilità per filiere e aziende agricole;
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 concernente i requisiti che devono soddisfare gli organismi di certificazione;
- D.lgs. 150/2012 relativo all'attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- D.M. 22 gennaio 2014 concernente l'adozione del PAN;
- D.M. 4890 dell'8 maggio 2014 concernente l'attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

4. DEFINIZIONI E ACRONIMI

4.1. DEFINIZIONI

Aggregato di Particelle: insieme di particelle Catastali in regime di SQNPI aggregate sulla base di criteri finalizzati a suddividere la superficie aziendale investita a una determinata coltura, in sottoaree specifiche omogenee, distinte ad esempio per varietà colturale o per caratteri orografico ambientali dell'area;

Produzione integrata: sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici (Legge 4 del 3 febbraio 2011);

Applicazione della produzione integrata: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;

Autocontrollo: attività di controllo svolte e registrate dagli operatori associati - OA inseriti nel SQNPI presso i propri siti produttivi e quelli dei propri associati effettuate per la verifica dei requisiti di conformità relativi ad un prodotto o processo;

Autorità di vigilanza: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ICQRF, Regioni e Province autonome;

Centro di lavorazione: sito presso il quale vengono raccolti. I lotti ottenuti conformemente allo standard del SQNPI, in maniera separata da eventuali lotti non conformi, da destinare alle attività post-raccolta di condizionamento, conservazione, trasformazione, ecc.

Certificazione di Conformità: atto mediante il quale l'ODC dichiara che un prodotto agroalimentare, un processo, od una organizzazione, sono conformi ai requisiti applicabili e previsti da un disciplinare ufficiale;

Controllo di conformità: attività di verifica mediante il quale l'ODC accerta il rispetto di quanto indicato nei Disciplinari di produzione, secondo quanto stabilito dal piano dei controlli;

Disciplinare di produzione integrata (DPI): norme tecniche regionali di produzione integrata conformi alle linee guida nazionali approvate dall'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata, istituito con D.M. 4890 dell'8 maggio 2014;

Lotto: insieme di unità di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore, dal confezionatore o dal trasformatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità Economica europea ed è apposto sotto la responsabilità degli stessi (art.13 – Decreto Legislativo 109/92 e s.m. e i.);

Marchio del sistema di qualità nazionale di produzione integrata: marchio attestante la conformità al SQNPI come definito nel D.M. 4890 dell'08/05/2014;

Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati nel disciplinare;

Sospensione: provvedimento sanzionatorio di carattere definitivo che si determina per singoli lotti o per azienda singola o per l'OA interessati dal provvedimento, la fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI. Si concretizza con la mancata emissione della certificazione direttamente all'azienda o ai lotti di una specifica UEC, e viene evidenziato direttamente dal **SI**.

Esclusione: provvedimento sanzionatorio di carattere definitivo emesso dall'ODC che determina per singoli lotti o per azienda singola o per l'OA interessati dal provvedimento, la fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI. Si concretizza con la mancata emissione della certificazione direttamente all'azienda o, ai lotti di una specifica UEC, e viene evidenziato direttamente dal **SI**.

Organismo di controllo (ODC): soggetto terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione integrata conformemente alle disposizioni dei DPI regionali e dei piani di controllo. Può essere un'Autorità pubblica designata o un organismo privato accreditato per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari o della norma UNI 11233;

Operatore riconosciuto: soggetto inserito nel sistema di controllo e certificazione SQNPI;

Operatori associati (OA): organizzazioni di produttori *agricoli, condizionatori, trasformatori, distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso)* o associazioni di scopo costituite con forme giuridiche diverse, responsabili dell'adesione al SNQPI e dell'attuazione dell'autocontrollo sui propri *siti produttivi*, o aderenti;

Operatori commerciali: soggetti riconosciuti abilitati a vendere prodotto sfuso certificato in base al SQNPI;

Piano di controllo: definito dalla Regione Calabria conformemente alle LGNPC;

Produttore : soggetto riconosciuto che, conferisce prodotto idoneo al condizionamento ai fini della certificazione SQNPI nel rispetto delle norme tecniche dei disciplinari per la produzione primaria.. Qualora il produttore primario attui anche attività di condizionamento, trasformazione, distribuzione e trasporto del prodotto, il medesimo soggetto assume obblighi e responsabilità anche per queste attività;

Prodotto conforme da PI: prodotto ottenuto in conformità ai requisiti previsti, idoneo ad essere identificato con il contrassegno distintivo del SQNPI;

Prodotto trasformato da PI: prodotto ottenuto dalla trasformazione di uno o più ingredienti certificati in regime SQNPI o dei SQ di PI regionali

Produzione, preparazione e distribuzione: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto da produzione integrata fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente, comprende l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, l'esportazione e il subappalto. Ai fini del sistema di certificazione SQNPI per distribuzione si intende esclusivamente la distribuzione di prodotto certificato immesso sul mercato allo stato sfuso;

Registro aziendale: insieme delle registrazioni e/o documenti, in formato cartaceo e/o informatizzato tenuto dall'operatore primario, che permette di fornire evidenza oggettiva al proprio ODC del rispetto di quanto previsto dai DPI. Il registro dei trattamenti di cui al *D.Lgs 150/2012 (in particolare l'articolo 16 ridefinisce gli aspetti applicativi del Registro dei trattamenti)* e ss.mm. è parte integrante del *registro aziendale*;

Richiedente: soggetto che richiede all'ODC l'accesso al sistema dei controlli per la certificazione di conformità per un prodotto agroalimentare o un processo; per il SQNPI il richiedente può essere singolo o associato;

Tipo di adesione: l'adesione può avvenire con tutte le colture dell'intera azienda per le quali esistono i DPI regionali o per singola coltura;

Unità elementare (UEC) : è costituita dalla particella catastale o dall'aggregato di particelle nell'ambito del quale si effettuano i controlli della fase di coltivazione. Dall'unità di coltivazione si possono originare uno o più lotti di prodotto finale..

Unità elementare di post raccolta (UEP): l'entità oggetto di controllo nella fase di post raccolta è il lotto.

4.2. ACRONIMI

AC: Azione correttiva

ACA: Agro-Climatico e Ambientale

DDT: Documento di Trasporto

DPI : Disciplinari di Produzione Integrata

OTS: Organismo tecnico scientifico ai sensi del D.M. 4890 dell' 8 maggio 2014

GTQ: Gruppo Tecnico Qualità

ICQRF: Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

LGNPI: Linee guida nazionali di produzione integrata

LGNPC: Linee guida nazionali dei piani di controllo della produzione integrata

MIPAAF: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

NCG: Non conformità grave;

NCM: Non conformità media

NCL: Non conformità lieve;

ODC: Organismi di controllo *abilitati*

OA: Operatori associati

PI: Produzione Integrata

Regioni: Regioni e Province autonome

SI: sistema informativo per l'adesione al SQNPI e per la gestione delle verifiche da parte degli ODC

SQNPI: Sistema di qualità nazionale di produzione integrata

SR: Sviluppo Rurale

UEC: Unità elementare di coltivazione

UEP: Unità elementare di post raccolta

5. ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Gli operatori che possono aderire al sistema in forma singola o associata, appartengono alle categorie di seguito riportate:

- produttori;
- condizionatori;
- trasformatori;
- distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso).

La domanda di adesione può essere presentata per i seguenti scopi:

1. ottenimento marchio SQNPI;
2. conformità agro climatico ambientale (ACA);
3. conformità agro-climatico e ambientale (ACA) e marchio SQNPI.

In tutti i casi sopra elencati l'adesione viene effettuata utilizzando il sistema informativo nazionale di produzione integrata.

I termini di adesione, sono stabiliti come segue:

1. adesione al SQNPI con finalità certificazione: dal 1 gennaio al 15 maggio;
2. adesione al SQNPI con finalità conformità ACA: dal 1 gennaio al 15 maggio o data stabilita dalla Regione giurisdizionalmente competente per la misura PSR.
3. adesione al SQNPI e conformità ACA: dal 1 gennaio al 15 maggio

Negli anni successivi all'adesione è obbligatorio, entro il 15 di maggio di ogni anno, presentare una domanda di aggiornamento per fornire le seguenti informazioni:

- la coltura che si intende certificare;
- il piano colturale;
- le eventuali UEC;
- l'OdC scelto

L'assoggettamento al sistema di certificazione è continuativo (sulla base dell'ultima domanda di adesione/aggiornamento) fatto salvo il recesso volontario dal SQNPI dell'operatore o la sospensione e/o l'esclusione da parte dell'ODC.

Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di prima adesione per l'ottenimento del marchio SQNPI comporta la mancata adesione al regime di qualità per l'anno di riferimento.

Il mancato rispetto del termine annuale per la trasmissione delle informazioni richieste determina la sospensione della certificazione per l'anno di riferimento.

In caso di conformità ACA il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di prima adesione o di quello per la trasmissione delle informazioni richieste comporta l'attribuzione di NC stabilita dalla Regione o PA competente.

Il termine di adesione per l'ottenimento del marchio SQNPI è perentorio e, pertanto, la possibilità di presentare la domanda oltre tale termine può essere accolta solo nei casi in cui si ravvisassero problemi tecnici indipendenti dalla volontà del richiedente o nel caso in cui venisse prorogato il termine di presentazione.

Il termine di adesione viene documentato da:

- data di rilascio del protocollo della domanda da parte del SI;
- data di invio della domanda semplificata che può essere inoltrata solo dagli OA attesa dell'adeguamento del SI, gli ODC gestiranno le richieste di verifica in relazione alla tempistica di adesione.

Gli operatori che aderiscono al sistema devono adottare il disciplinare di produzione integrata della Regione ove insiste la sede operativa aziendale.

I produttori aderenti ad associazioni interregionali devono adottare il disciplinare della Regione nella quale è ubicata l'azienda.

I produttori che hanno aziende ricadenti in due o più Regioni confinanti possono adottare integralmente il disciplinare della Regione dove insiste la parte prevalente dell'azienda stessa o, se si aderisce al bando di PI dello sviluppo rurale, della/e regione/i in cui detta misura è stata attivata.

Nel caso in cui la coltura non sia prevista nel disciplinare della Regione di appartenenza può essere adottata la corrispondente parte del disciplinare della Regione confinante.

Per quanto riguarda la gestione delle colture avvicendate o intercalari in regime SQNPI, la necessità di procedere con una rettifica della domanda che permetta di rappresentare il nuovo piano colturale, potrebbe incorrere nel problema del superamento del termine ultimo di adesione.

In tale caso, l'operatore non deve presentare la rettifica in quanto sarà cura dell'ODC, in sede di controllo, farsi fornire dall'azienda la scheda di validazione dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, riscontrare che la coltura sia realmente "avvicendante o intercalare", adeguare di conseguenza il piano della verifica e documentare adeguatamente l'intervento.

Nel caso in cui la coltura richiesta a premio con le misure ACA non sia inserita nel piano di coltivazione al momento della presentazione della domanda SQNPI, l'ODC provvede a chiedere all'operatore la scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata in modo da rendere coerenti le domande PSR e SQNPI.

Gli operatori che operano negli altri paesi comunitari possono aderire al SQNPI adottando disciplinari e piani di controllo coerenti con le LGN, di cui sia stata verificata la conformità alle LGNPI da parte dell'OTS.

Tutti gli Operatori aderenti al SQNPI devono essere sottoposti alle verifiche di conformità previste dai piani di controllo regionali della produzione integrata. I dati dell'operatore agricolo devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale di cui al

D.P.R. 503/99 e D.lgs. 99/2004 per cui prima della presentazione dell'istanza di accesso al SQNPI è necessario avere costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale.

Per gli altri operatori è prevista la costituzione di un fascicolo in forma anagrafica con le modalità previste dal sistema informativo predisposto per l'adesione al SQNPI. Le aziende possono aderire anche con una sola coltura.

L'adesione al sistema prevede l'obbligo che tutta la coltura sia sottoposta a regime di controllo, pena l'esclusione di tutta la coltura. Il mancato inserimento di tutte le particelle aziendali investite ad una determinata coltura che si intende certificare viene evidenziato da un "alert" attivato dal SI che, se non gestito, blocca il prosieguo delle operazioni. Per la gestione del processo di verifica della conformità di cui al punto 10.3 il produttore e/o, l'ODC possono eventualmente giustificare il mancato inserimento delle particelle nello specifico campo note predisposto sul SI.

L'operatore, definisce le "unità elementari di coltivazione" mediante l'aggregazione delle particelle catastali aziendali investite a una determinata coltura, oppure ad un livello ancor più stringente, tenendo conto della varietà o dei caratteri orografico e ambientale dell'area. Limitatamente alle finalità di cui al punto 10.3 la determinazione delle unità elementari di coltivazione è subordinata alle disposizioni dello specifico regime di aiuto (intera azienda; porzione di azienda).

Contestualmente alla richiesta di adesione il richiedente provvede a scegliere l'ODC tra quelli accreditati ed inseriti nella relativa lista gestita dal MIPAAF.

Per gli anni successivi l'operatore procede con la conferma o variazione dell'ODC al momento della comunicazione del piano colturale.

La richiesta di *adesione* dei condizionatori, trasformatori e distributori può essere effettuata in qualunque periodo dell'anno e, comunque, prima dell'inizio delle attività di gestione dei prodotti in regime SQNPI.

La richiesta può essere trasmessa:

- direttamente dal soggetto richiedente come utente qualificato;
- tramite il CAA al quale il richiedente ha conferito mandato;
- tramite il rappresentante legale dell'associazione in caso di produttori associati (utente istituzionale);

La sottoscrizione della richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione del SQNPI costituisce una presa d'atto dei contenuti dei Piani di Controllo regionali e l'accettazione dell'assoggettamento ai controlli dell'ODC e dei soggetti pubblici competenti incaricati di effettuare la vigilanza. Pertanto, ogni soggetto si impegna a collaborare con l'ODC facilitandone l'attività, svolta con o senza preavviso, in tutte le sue fasi ed articolazioni.

Annualmente, l'operatore *aggiorna* il piano annuale di coltivazione con l'indicazione delle specifiche relative alle colture che intende assoggettare al regime di certificazione.

6. VERIFICA DI IDONEITÀ DEGLI OPERATORI ADERENTI AL SQNPI E MANTENIMENTO DEI REQUISITI

L'ODC verifica, sulla base della domanda e della documentazione accessoria prevista, l'adeguatezza, la completezza e la conformità della richiesta. Gli ODC entro 30 gg. dalla notifica devono formalizzare l'accettazione della presa in carico o il rifiuto.

Gli ODC per la verifica di idoneità dovranno valutare in particolare, i seguenti aspetti:

- per i produttori agricoli singoli: la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati con particolare riferimento alla ubicazione degli impianti di coltivazione; in caso di avvio delle pratiche agronomiche verrà verificata la documentazione richiesta da gestire in autocontrollo. (*ad esempio le registrazioni*) nel rispetto di quanto definito nelle linee guida nazionali di controllo. Non esistono vincoli temporali di adesione e periodi di conversione iniziale;
- per i produttori agricoli associati: oltre alla verifica di quanto previsto per i singoli agricoltori che verranno ispezionati, verrà verificata la correttezza e efficacia del piano di autocontrollo da parte dell'organizzazione o associazione sui propri aderenti nel rispetto di quanto definito nelle linee guida nazionali di controllo;

- per i condizionatori: la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per il confezionamento del prodotto, l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni;
- per i trasformatori: la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per la trasformazione del prodotto, l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni.
- per i distributori: l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni vendute sfuse.

Eventuali incoerenze riscontrate circa l'indirizzo colturale o la consistenza delle particelle, vanno classificate come NC non sanzionabili gestibili mediante AC intesa all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Nel caso in cui i tempi per l'emissione dell'esito di conformità (certificato o ACA) non siano compatibili la gestione dell'AC, l'ODC interviene scorporando le particelle interessate in uno o più aggregati- UEC gestendoli nel seguente modo:

- NC lieve, nel caso in cui la reale destinazione colturale riscontrata sia già oggetto di certificazione o rientri tra quelle per cui si richiede la conformità ACA.
- NC grave con esclusione della UEC, nel caso in cui le particelle censite nel fascicolo aziendale non siano riscontrabili o che abbiano diversa destinazione colturale rispetto a quelle oggetto di richiesta di certificazione o di conformità ACA.

Gli ODC, utilizzando i servizi resi disponibili sul Sistema informativo nazionale produzione integrata, provvedono a pubblicare l'elenco dei soggetti idonei al sistema di certificazione.

6.1. IDONEITÀ

L'idoneità ai fini dell'adesione e del mantenimento nel sistema SQNPI è subordinata al rispetto dei requisiti previsti per l'accesso al sistema.

6.2. VARIAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

Ai fini del mantenimento dell'idoneità, i vari soggetti inseriti nel SQNPI, sono tenuti a trasmettere sempre attraverso il sistema informativo entro 30 gg eventuali variazioni sostanziali in merito ai dati già comunicati. Per variazioni sostanziali, si intendono tutte le modifiche che hanno o possono pregiudicare lo stato di conformità di prodotti e processi, la corretta rintracciabilità delle produzioni, e la titolarità dei diritti e degli obblighi o il cambio dell'ODC.

6.3. ESCLUSIONE SQNPI

L'esclusione dal SQNPI avviene:

1. per recesso volontario;
2. per alcune non conformità gravi (vedi PC);
3. per non conformità gravi, medie e lievi come indicato ai punti 8 e 9;

L'esclusione riconducibile ai punti 2 e 3 comporta l'impossibilità di aderire al SQNPI per l'anno successivo.

6.4. PROCEDURE DI CONTROLLO

I soggetti aderenti al SQNPI sono assoggettati ai controlli di conformità secondo le modalità e le frequenze riportate nell'allegato 1 (Check List piano dei controlli SQNPI della Regione Calabria). Prima di procedere con l'attività di controllo, l'ODC verifica l'adeguatezza delle Unità elementari di Coltivazione già definite ed eventualmente propone modifiche e/o adeguati interventi.

Al fine di garantire la conformità ai requisiti disciplinati, l'ODC controlla, mediante documenti o verifiche in loco, il processo di rintracciabilità del prodotto e l'attuazione delle modalità di produzione previste dai Disciplinari di Produzione integrata.

L'esito dei controlli deve essere registrato nel Sistema informativo nazionale produzione integrata.

Nei casi in cui la verifica ispettiva non coincida con il momento della lavorazione del prodotto essa si svolge su base documentale.

I soggetti della filiera devono, inoltre, fornire disponibilità ed accettare i controlli di conformità, svolti con o senza preavviso.

Nello schema dei controlli sono evidenziate le possibili situazioni di non conformità, il relativo livello di importanza e le azioni correttive poste in essere. Il verbale della verifica effettuata in loco deve essere corredato da evidenza circa la geo-localizzazione dell'ispettore esecutore.

6.5. CONTROLLO

La Regione Calabria ha predisposto il Piano dei controlli nel rispetto delle LGNPC.

6.5.1. CONTROLLO DI PARTE TERZA

Il controllo analitico di processo e di prodotto viene riportato nell'Allegato n.1 denominato " Check List piano dei controlli SQNPI della Regione Calabria 2016). Il Piano contiene l'insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni dei disciplinari di produzione. Ai fini del controllo, l'ODC deve avvalersi di tutti gli elementi che oggettivamente permettono di verificare le prescrizioni poste dal piano di controllo del SQNPI, che siano state assunte nell'ambito di verifiche effettuate per finalità diverse, da personale di strutture pubbliche o di ODC accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

In relazione alla tempistica di adesione, i termini per la presa in carico da parte degli

ODC e di chiusura certificazione sono stabiliti come di seguito:

- a) presa in carico ODC dalla notifica aziendale: entro 30 giorni ;
- b) data ultima per effettuare prima visita o visita annuale dei produttori il 31 ottobre ed il caricamento esito controllo ACA e certificazione entro il 15 novembre
- c) data ultima per effettuare prima visita o visita annuale dei trasformatori e confezionatori il 15 dicembre ed il caricamento esito controllo certificazione entro il 31 dicembre.

oppure

- d) data stabilita dalla regione per le conformità ACA *successiva a quella del punto b.*

La tipologia di visite e controlli analitici da eseguire è di seguito indicata.

6.5.1.1 AZIENDA SINGOLA

L'ODC effettua presso l'azienda singola, nel rispetto delle tempistiche, riportate nel piano di controllo:

- verifica annuale di conformità aziendale e del processo produttivo sul 100% delle aziende; tale verifica dovrà riguardare tutte le colture per le quali è stata richiesta la adesione al SNQPI
- analisi multiresiduale su un campione di prodotto o altra matrice, di una delle colture delle quali è stata richiesta l'adesione al SNQPI ;

L'ODC può rimandare ad una data successiva il prelievo di un campione di prodotto da sottoporre ad analisi in coerenza con uno specifico piano esecutivo. L'esito dell'analisi chiude la procedura di verifica di conformità con l'emissione del relativo certificato in caso di esito positivo.

Ulteriori visite ispettive ed analisi potranno essere effettuate in caso di sospetto o di non conformità gestibili mediante azioni correttive.

I controlli devono coprire, a scopo di deterrenza, tutti i periodi di coltivazione concentrandosi su quelli a maggiore rischio di NC. A questo scopo l'ODC effettua ulteriori analisi multiresiduali su almeno il 5% delle aziende già sottoposte a controllo.

6.5.1.2 OPERATORI ASSOCIATI

L'operatore associato (OA) specifica al momento della richiesta all'ODC se l'adesione interessa tutta o parte della compagine sociale. Qualora l'adesione fosse parziale, l'OA deve garantire una gestione separata delle attività e delle relative produzioni dei soci che operano in regime di certificazione SQNPI da quelli che non hanno aderito.

L'ODC effettua:

- Verifica preliminare di accertamento dell'attività di autocontrollo intesa ad accertare che tutti i soci

siano sottoposti ad autocontrollo come indicato al punto **6.5.2**;

- Verifica annuale ai centri di lavorazione; la prima verifica a seguito della adesione al SNQPI deve riguardare tutti i centri di lavorazione fino ad un numero pari a 5;
- Per un numero di centri superiore, la verifica della parte eccedente deve essere fatta nell'arco di due anni. Nella seconda fattispecie gli impianti da verificare nel biennio vanno estratti con metodo casuale.
- Verifica annuale su un campione di aziende che aderiscono attraverso l'OA al SNQPI con le stesse modalità previste per le aziende singole; il numero di aziende da verificare è pari a \sqrt{n} del numero delle stesse.
- Analisi multiresiduale su un campione di prodotto o altra matrice delle aziende sottoposte a controllo (\sqrt{n}) su una delle colture per le quali è stata richiesta la adesione al SNQPI. L'ODC può rimandare il prelievo di un campione di prodotto da sottoporre ad analisi in coerenza con uno specifico piano esecutivo.
- L'esito dell'analisi completa la procedura di verifica con l'emissione del relativo certificato di conformità in caso di esito positivo.

Ulteriori visite ispettive ed analisi potranno essere effettuate in caso venissero riscontrate incongruenze in merito alla corretta gestione del sistema o di non conformità gestibili mediante azioni correttive.

I controlli devono coprire a scopo di deterrenza tutti i periodi di coltivazione concentrandosi su quelli a maggiore rischio di NC.

La certificazione viene rilasciata all'OA per la produzione che viene commercializzata direttamente. I soci dell'OA inseriti nel regime di autocontrollo gestito dall'organizzazione, possono farsi autorizzare a commercializzare direttamente specifici lotti di prodotto certificati.

L'OA è responsabile delle condotte degli aderenti anche in relazione ad usi impropri del marchio.

6.5.2. AUTOCONTROLLO

Ogni operatore assoggettato al sistema di controllo è tenuto al rispetto del disciplinare di produzione e all'applicazione dei contenuti del Piano di Controllo.

La gestione in autocontrollo delle attività necessarie ad ottenere prodotti conformi al SQNPI deve prevedere evidenze oggettive ed adeguate registrazioni idonee a dimostrare il rispetto del disciplinare di produzione, le prescrizioni del Piano dei Controlli, nonché gli adempimenti atti ad assicurare la tracciabilità dell'intero processo.

In particolare, la rispondenza del prodotto alle caratteristiche disciplinate è verificata in autocontrollo e in continuo mediante apposita registrazione (esempio: registro delle operazioni colturali nel caso di produttori agricoli).

L'OA ha piena facoltà di impostare il proprio piano di autocontrollo e di prevedere le modalità per effettuare le verifiche sui soci, nonché di effettuare analisi multiresiduali sul prodotto per almeno una delle colture per la quale è stata richiesta la adesione al SNQPI, partendo dal presupposto che va garantito almeno un numero di prelievi pari a:

- **25% - fino a 1000 aziende aderenti;**
- **\sqrt{n} - per la quota eccedente le prime 1000 aziende aderenti.**

Eventuali situazioni di "non conformità" rilevate dagli operatori devono essere gestite secondo i criteri evidenziati al punto gestione non conformità.

Gli operatori associati devono dare evidenza del controllo documentale annuale sul 100% delle aziende agricole aderenti. **Le OA devono documentare tale attività o attraverso il SI del SQNPI o in altra modalità (anche attraverso reportistica sintetica) della gestione delle risultanze delle attività di autocontrollo.** Devono inoltre gestire le NC con le stesse modalità e penalità previste dal piano di controllo regionale adottato dall'ODC.

Nell'anno in corso verrà estratto dall'ODC un campione (\sqrt{n}) delle aziende già autocontrollate per verificare se l'autocontrollo è stato eseguito correttamente. L'ODC controllerà, inoltre, se il 100% delle aziende coinvolte nell'anno precedente è stata sottoposta ad attività di autocontrollo.

In caso di mancato rispetto di tale impegno da parte dell'OA:

- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è minore o uguale al 90% è prevista la sospensione annuale dell'OA dal SQNPI;

- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è minore o uguale al 90% per due anni si determina l'esclusione dell'OA;
- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è superiore al 90% e inferiore al 100% per una annualità va fatto l'adeguamento entro l'annata successiva escludendo le aziende non soggette ad autocontrollo;
- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è superiore al 90% e inferiore al 100% per due annualità si determina l'esclusione dell'OA.

Nel caso di non conformità, l'operatore deve adottare le necessarie azioni correttive mentre l'OA deve sospendere preventivamente il lotto o l'aderente dal processo di certificazione o escluderli qualora prevista nel piano di controllo. Le non conformità riscontrate in autocontrollo e gestite adeguatamente non comportano l'attribuzione di penalità all'OA.

6.5.3. REGISTRAZIONI

Le registrazioni sono adempimenti obbligatori quali strumenti di evidenza del rispetto delle prescrizioni del disciplinare che devono effettuare soggetti singoli ed associati. Non sono indispensabili le registrazioni relative alle attività colturali svolte negli anni precedenti all'adesione al sistema, mentre deve essere garantita la continuità nelle registrazioni anche per i periodi intercorrenti tra prima adesione e quelle avvenute successivamente ad eventuali recessi o a seguito di provvedimenti di sospensione o esclusione dell'operatore dal SQNPI. Per le registrazioni deve essere adottato un quaderno di campagna che riporti almeno le informazioni previste dal DPI regionale.

7. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI DEI SOGGETTI RICONOSCIUTI

E' responsabilità di ogni soggetto aderente al sistema attenersi alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione integrata e dal relativo Piano dei Controlli.

Ogni soggetto è inoltre tenuto a produrre, conservare, rendere disponibile ai controlli dell'ODC e degli organismi della vigilanza, adeguata documentazione di autocontrollo ad evidenza del rispetto dei requisiti di conformità dei prodotti e dei processi, dell'osservanza delle disposizioni del Piano dei Controlli, nonché della corretta identificazione e della completa tracciabilità delle produzioni ottenute salvo diversa disposizione in applicazione della normativa vigente.

La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere conservate per almeno tre anni successivi all'anno di redazione. Nel caso in cui siano utilizzati prodotti fitosanitari per i quali in etichetta è previsto un quantitativo massimo utilizzabile in un arco temporale superiore a tre anni, la registrazione del trattamento deve essere conservata per l'intero arco temporale e per i successivi tre anni.

Pertanto, i soggetti riconosciuti, sono tenuti a conservare per almeno 3 anni o più tutta la documentazione relativa all'attività aziendale a renderla disponibile durante i controlli di conformità.

A titolo di esempio e come elenco non esaustivo deve essere disponibile la seguente documentazione, quando pertinente: registrazioni delle operazioni colturali, abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, fatture acquisto fitofarmaci, concimi, risultati analisi suolo, attestato controllo di funzionalità e/o regolazione delle macchine irroratrici, ecc. Per la campagna 2022 sarà obbligatoria la tenuta del quaderno di campagna informatizzato.

8. NON CONFORMITÀ E LORO GESTIONE

8.1. NON CONFORMITÀ

Le non conformità possono essere rilevate sia dalle organizzazioni o associazioni di produttori sugli operatori nel corso delle specifiche attività di autocontrollo, sia dall'ODC nel corso dei controlli di conformità, oltre che dagli organi preposti alla vigilanza.

Nel piano di controllo si riportano, le inadempienze che danno luogo alle non conformità, la loro classificazione ed eventuali proposte di azioni correttive.

I controlli nella fase di coltivazione si effettuano sull'unità elementare di coltivazione UEC da cui si origina uno o più lotti di prodotto finale.

I controlli nella fase di post raccolta si effettuano sull'unità Elementare di Post Raccolta UEP o lotto.

Le non conformità riscontrate dall'ODC si classificano in lievi, medie e gravi in base al livello stimato di gravità nel pregiudicare lo stato di conformità del prodotto e/o del processo. Ad esse si attribuisce un punteggio di demerito rispettivamente pari a 1, 2 e 3.

Le non conformità che costituiscono infrazione delle norme di legge oltre a dar luogo all'applicazione delle penalità previste dal sistema devono essere poste in evidenza con le modalità previste dal SI.

Qualora le stesse "non conformità" vengano ripetute nelle due annate agrarie successive, il punteggio relativo viene raddoppiato. Tutte le non conformità rilevate devono essere adeguatamente trattate.

Il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC costituisce una non conformità grave.

Le "non conformità", esse devono essere identificate, documentate, valutate e gestite come di seguito riportato.

8.2. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA

Gli operatori singoli o associati aderenti al SQNPI, che rilevano una "non conformità", devono procedere come segue:

- effettuare la registrazione della "non conformità" rilevata e definire le modalità di gestione dell' UEC o lotto non conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;
- rendere disponibili evidenze oggettive delle "non conformità" rilevate ed i relativi trattamenti adottati;
- fornire adeguata evidenza dell'esclusione dell'UEC o del lotto dal circuito SQNPI quando non è possibile ripristinare le condizioni di conformità.

Le non conformità riscontrate e gestite correttamente in autocontrollo non comportano l'attribuzione di penalità ai fini del rilascio della certificazione.

8.3. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DELL'ODC

Le situazioni di "non conformità" di prodotto e/o processo, rilevate nel corso di controlli di conformità a fronte dei requisiti previsti dal DPI e dal relativo Piano dei Controlli, sono comunicate alle aziende. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai contravventori con PEC o lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.

Per l'UEC o lotto giudicato definitivamente "non conforme" devono essere adottate appropriate misure di esclusione dal circuito SQNPI. Per la gestione delle specifiche situazioni non conformi si rimanda ai contenuti di dettaglio evidenziati nell'allegato 1.

La non conformità grave relativa al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'ODC da parte dell'operatore che ha ricevuto il servizio di verifica di conformità, comporta la sospensione dell'operatore stesso.

L'OdC, alla scadenza del termine stabilito nel rapporto contrattuale per il pagamento dei corrispettivi dovuti, invia all'operatore un preavviso di sospensione. Nel caso in cui l'operatore non adempisse al pagamento entro 15 giorni dalla notifica, l'OdC procederà con la sospensione e ne darà comunicazione alla Segreteria OTS ed alla Regione o Provincia Autonoma giurisdizionalmente competente. L'elenco dei soggetti sospesi verrà messo a disposizione, nell'area riservata, agli OdC per la consultazione.

Non è consentito agli ODC di prendere in carico un operatore sospeso per la non conformità grave relativa al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti ad uno degli ODC operante in regime SQNPI.

Nel caso di sospensione dell'Operatore Associato, i singoli operatori aderenti, non direttamente causa della sospensione dell'OA, potranno comunque aderire al SQNPI in forma singola o con altro operatore associato senza subire le conseguenze

I provvedimenti di *esclusione* dell'UEC o lotto dal sistema di certificazione e/o dell'azienda dal circuito SQNPI devono essere resi noti alle Autorità di Vigilanza con le modalità previste dal SI.

La gestione delle non conformità nella fase di coltivazione e nelle fasi di post-raccolta viene eseguita in modo indipendente con la separazione delle fasi del processo e dei punteggi di demerito attribuiti alle NC.

8.3.1. NON CONFORMITA' AZIENDA SINGOLA (FASE COLTIVAZIONE)

La sommatoria dei punteggi attribuiti alle non conformità rilevate determina l'adozione dei provvedimenti di cui alla seguente casistica:

esclusione del lotto o unità elementare :

- Non Conformità Gravi nei casi indicati nel SI nella colonna esclusione dell'UEC o del lotto dell'allegato1 (si tratta di NCG su adempimenti che vanno sempre rispettati);
- Non Conformità lievi, medie e gravi, riscontrate nel corso di una annata agraria il cui punteggio complessivo sia uguale o superiore a 10. In questo caso può essere presente una sola NCG e più NCM e NCL. Qualora le stesse non conformità dovessero ripetersi a carico dell'UEC o dei lotti che hanno origine sulle UEC precedentemente esclusi, il punteggio di demerito si raddoppia;

sospensione del processo di certificazione aziendale:

- NCG anche su lotti differenti;
- NC lievi, medie e gravi riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio uguale o superiore a 20;

In caso di recidiva nell'arco di 3 anni delle due precedenti fattispecie di sospensione si ha l'esclusione dell'azienda dal SQNPI.

8.3.2. NON CONFORMITA' OPERATORE ASSOCIATO (FASE COLTIVAZIONE):

Per le aziende facenti parte del campione sottoposto a controllo da parte dell'ODC si applicano gli stessi provvedimenti previsti per le aziende singole.

Sulla base delle risultanze del controllo effettuato sul campione si prevede la seguente casistica di interventi, qualora non riscontrate già in autocontrollo e gestite adeguatamente:

- a) non conformità grave riscontrata su un numero > al 10% delle aziende controllate;
 - I. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione - (la verifica ulteriore si esegue nello stesso anno di commercializzazione);
 - II. sospensione della OA dal processo di certificazione se considerando l'insieme dei due campioni permane lo stesso rapporto di NC;
- b) non conformità grave riscontrata su un numero >al 25 % delle aziende controllate;
 - III. sospensione dell' OA dal processo di certificazione;
 - IV. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione:
 - i. non conformità grave sul 10 % del campione - sospensione dell'OA dal sistema;
 - ii. non conformità grave sul campione > 25% delle aziende controllate - esclusione dell'OA dal sistema;
- c) non conformità lievi, medie e gravi (queste ultime riscontrate su un numero < del 10%) su un numero > al 25 % delle aziende controllate;
 - I. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione;
 - II. sospensione della OA dal processo di certificazione se permane lo stesso rapporto di NC;
 - III. nel caso in cui lo stato di sospensione permanga per un periodo superiore ai 3 anni (da riscontrare anno per anno) l'ODC dispone l'esclusione dell'OA dal SNQPI.

In caso di sospensione o di esclusione di una OA gli operatori soci che ritengono di avere correttamente applicato i DPI e vogliono mantenere la adesione al SNQPI (anche al fine della continuità dei contratti agro climatico ambientali per la Operazione Produzione integrata del PSR) possono richiedere entro 15 gg la certificazione come singoli aderenti senza soluzione di continuità allo stesso od altro ODC; l'ODC verificherà la condizioni di rispetto del DPI confermando se del caso la continuità della adesione al SQNPI.

8.3.3. NON CONFORMITÀ AZIENDA SINGOLA E ASSOCIATA IN FASE POST - RACCOLTA CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE

Il non rispetto delle disposizioni in materia di post- raccolta, conservazione, trasformazione definite nell'allegato 1 al presente documento, delle norme di rintracciabilità o delle norme relative all'uso del marchio si configura nelle NC di cui al piano di controllo (all. 1) e comporta l'aumento dei lotti sottoposti a controllo.

Qualora uno o più lotti estratti a campione generino non conformità nel corso della verifica (si verifica un n. di lotti pari al doppio del numero di lotti non conformi, se la non conformità si ripete il numero di lotti da verificare raddoppia ulteriormente rispetto al doppio).

Se il numero di lotti non conformi è $\leq 10\%$ del campione si procede con *l'esclusione del/dei lotto/i non conformi*;

Se il numero di lotti non conformi è $>10\%$ fino al 25% si procede con *l'esclusione del/dei lotto/i non conformi* e con un rafforzamento del controllo dell'azienda o della OA da ripetere entro 6 mesi dall'ultima verifica (in questo caso qualora dalla verifica non emergano non conformità l'ODC può valutare se farla valere anche per la verifica annuale prevista).

L'azienda o lo OA viene esclusa dal SQNPI con numero di lotti non conformi $> 25\%$.

9. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOGGETTI DAL SISTEMA DI QUALITÀ

Fatte salve le disposizioni di dettaglio relative alle diverse non conformità contemplate nell'allegato 1, in alcune situazioni produttive o in determinati contesti operativi l'ODC può adottare provvedimenti di sospensione o l'esclusione dei soggetti aderenti al SQNPI.

In particolare, il provvedimento di sospensione comporta per il soggetto interessato l'interdizione dall'uso del marchio distintivo delle produzioni certificate SQNPI fino alla eliminazione della causa che ha dato origine al provvedimento. La sospensione ha effetto sull'attività aziendale e quindi su tutte le produzioni dell'annata agraria in corso.

Il ripristino delle condizioni di conformità viene accertato dall'ODC mediante attività di verifica ispettiva.

Oltre ai casi indicati nell'allegato 1 il provvedimento di sospensione può essere emesso quando:

- si riscontra una situazione di “non conformità” relativa ad aspetti strutturali o di processo che pregiudicano o possono pregiudicare tutta la produzione del soggetto riconosciuto;
- gli accertamenti evidenziano una condizione di pregiudizio della sicurezza del prodotto;
- la reiterazione o la molteplicità di situazioni di “non conformità gravi” sono tali da fornire una valutazione insufficiente sulla capacità del soggetto di rispettare in modo continuativo i requisiti del SQNPI;
- il soggetto interessato utilizza la certificazione del SQNPI in modo ingannevole;
- il soggetto interessato esprime formale richiesta in tal senso, solo in caso di assenza di provvedimenti sanzionatori.
- Si ha il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC.

Con sospensione si intende lo stato che consegue alla mancata emissione di certificazione a causa delle specifiche NC rilevate dall'ODC nel corso della verifica di conformità.

- La sospensione potrà essere revocata dall'OdC solo dopo che l'operatore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e/o messo in essere le misure *correttive*. Nel periodo di sospensione verrà meno l'attività ispettiva e di certificazione dell'OdC

Gli ODC comunicano il provvedimento di sospensione al soggetto interessato ed alle autorità competenti.

Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo e determina, per il soggetto interessato dal provvedimento, la fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI. L'impossibilità di aderire al SQNPI l'anno successivo.

Il provvedimento di esclusione viene adottato, quali esempi non esaustivi di tutta la possibile casistica, quando:

- è previsto dal piano dei controlli in relazione al tipo e/o alla quantità di NC;
- il soggetto interessato non adempie, nei termini, alle misure correttive prescritte dal provvedimento di sospensione;
- il soggetto interessato recede volontariamente dal sistema dei controlli o cessa l'attività produttiva;
- il soggetto interessato non consente le verifiche all'ODC.

Il soggetto incorso in un provvedimento di esclusione subisce il fermo di 1anno prima di potere eventualmente procedere con una nuova domanda di adesione al SQNPI. La rimozione delle cause del provvedimento di revoca è condizione preliminare necessaria per l'accettazione della richiesta e l'avvio del nuovo iter di riconoscimento.

9.1. RICORSI

L'operatore che sia stato oggetto di provvedimenti di sospensione o di esclusione o al quale siano state comunicate NC può produrre specifico ricorso presso l'ODC con le modalità da quest'ultimo stabilite.

10. RINTRACCIABILITÀ DELLE PRODUZIONI E FASE POST-RACCOLTA

10.1. GENERALITÀ

A garanzia della separazione delle produzioni gestite mediante il SQNPI da quelle ordinarie, dalla raccolta e fino al condizionamento le produzioni devono essere opportunamente identificate (es. mediante cartellini, etichette, etc.) e separate, da quelle prodotte in regime diverso dal SQNPI in modo tale da essere in ogni momento distinguibili. Se possibile si dovranno prevedere locali, o spazi fisici identificati, riservati esclusivamente allo stoccaggio delle produzioni del circuito SQNPI.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando gli input e gli output. Particolare attenzione deve essere riservata ai lotti di prodotti la cui commercializzazione avviene allo stato sfuso. In questo modo e, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi dei produttori, dei condizionatori, dei commercializzatori, dei trasformatori, nonché attraverso la comunicazione alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la rintracciabilità del prodotto. Il processo di rintracciabilità dei lotti è gestito mediante il SI.

L'interruzione del percorso di rintracciabilità' si configura come NC e comporta l'applicazione delle sanzioni come stabilito nel paragrafo **8.3.3**.

10.2. FASE DI COLTIVAZIONE

Il produttore agricolo, ai fini della rintracciabilità deve garantire e mantenere in autocontrollo registrazioni adeguate a fornire evidenza del rispetto del disciplinare di produzione e dell'identificazione del lotto, in particolare circa:

- identificazione delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione;
- rispetto delle modalità di coltivazione con particolare riguardo alla provenienza del "seme", alle date della semina, alle analisi del terreno ed ai relativi piani di concimazione;
- identificazione del prodotto raccolto sino al conferimento al condizionatore, secondo quanto necessario;
- quantità di prodotto cedute (per le quantità di prodotto idoneo vendute deve essere prodotta e conservata adeguata documentazione quali DDT e/o fatture di vendita e/o comprensiva delle quantità dichiarata idonea al SQNPI oggetto della transazione oltre che dei condizionatori destinatari del prodotto).

Nella fase di conferimento al condizionatore, il prodotto idoneo deve essere identificato da apposita documentazione progressivamente codificata (DDT o altro) che identifichi il produttore, il destinatario e la quantità oggetto di consegna.

10.3. FASE DI POST- RACCOLTA

Il rispetto delle norme post-raccolta è indispensabile per completare il processo di certificazione con la

conseguente possibilità di utilizzazione del marchio del SQNPI.

Questi criteri e principi generali integrano le Linee guida nazionali della difesa e controllo delle infestanti e delle pratiche agronomiche per la fase di coltivazione al fine di disporre di un unico documento di riferimento per le Regioni e Province autonome che devono definire i propri disciplinari regionali.

Questo testo è genericamente riferito a tutte le colture e ai loro prodotti trasformati e riporta però alcune indicazioni specifiche per gruppi di colture (es. frutticole, orticole, ecc.) e/o destinazioni del prodotto (fresco, trasformato, ecc.).

La *fase di post raccolta* rappresenta quindi il proseguimento della fase di produzione delle colture. Comprende quindi le fasi di pre-pulitura del prodotto e un'eventuale cernita, il trasporto dall'azienda ai centri di lavorazione, la calibrazione, la conservazione, il condizionamento e il confezionamento fino all'immissione al consumo dei prodotti freschi o non trasformati + finalizzati all'utilizzazione del marchio di qualità nazionale di produzione integrata. Laddove si volesse applicare il marchio di qualità nazionale anche ai prodotti trasformati è necessario rispettare anche gli elementi critici riguardanti la *fase di trasformazione*.

Nelle aree dove sono disponibili regole di post-raccolta riferite a produzioni con marchi DOP o IGP tali regole possono essere adottate, quando compatibili con le presenti linee guida anche ai fini della produzione integrata.

Le operazioni successive alla raccolta devono essere condotte al fine di prevenire potenziali rischi per la salute dei consumatori, che derivino da errati processi di lavorazione, di condizionamento e/o di conservazione. I prodotti che devono fregiarsi del marchio di qualità nazionale di produzione integrata devono essere separati da lotti non provenienti da produzione integrata al fine di consentirne l'identificazione e la rintracciabilità.

Nell'ambito della fase si distinguono:

10.3.1. PREPULITURA E CERNITA

I lotti ottenuti nel rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, prima dello stoccaggio o del trasporto ai centri di lavorazione, se necessario, devono essere sottoposti a trattamenti di pre-pulitura al fine di allontanare residui di terra o altre impurità.

L'eventuale operazione di cernita ha lo scopo di separare prodotti non idonei a una lavorazione o alla conservazione per alterazioni di varia natura, inclusa la prevenzione della contaminazione da tossine.

10.3.2. TRASPORTO DALL'AZIENDA AI CENTRI DI LAVORAZIONE

I mezzi destinati al trasporto dei lotti prodotti *conformemente al SQNPI* devono essere puliti da residui di lotti precedentemente trasportati. Per lotti deperibili è necessario ridurre il tempo che intercorre dal momento della raccolta a quello di lavorazione e/o condizionamento. La scelta degli imballaggi deve ricadere o su materiali lavabili o su materiali che non creino problemi di contaminazione del prodotto.

E'auspicabile l'adozione di modalità di trasporto che prevengano innalzamenti di temperatura o altre condizioni anomale che potrebbero pregiudicare la conservazione dei prodotti.

10.3.3. CONSERVAZIONE

I lotti di prodotto da produzione integrata devono essere idoneamente identificati in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento in modo tale da potere garantire la corretta separazione da altre produzioni.

Di seguito sono riportate alcune indicazioni specifiche per alcuni gruppi di prodotti.

Prodotti ortofrutticoli:

Quando necessaria, la conservazione dei prodotti ortofrutticoli è consentita in apposite celle frigorifere, utilizzando prioritariamente mezzi fisici (es. atmosfera controllata, tradizionale e basso livello di O₂, atmosfera dinamica, ecc) in alternativa o abbinati a quelli chimici. I DPI regionali possono indicare le formule di conservazione relative a ciascun prodotto e per le principali tipologie di conservazione.

I trattamenti chimici post-raccolta in generale non sono permessi e vanno utilizzati, per quanto possibile e sinergicamente, i metodi preventivi in campo e quelli fisici post-raccolta. Ciò nonostante su pomacee, actinidia e susino è ammessa l'esecuzione di interventi chimici post-raccolta con fungicidi e/o antiriscaldamento.

previsti dalla normativa vigente, con preferenza per i lotti destinati a medio-lunga conservazione.

I DPI regionali possono indicare le condizioni della fase finale di conservazione che inducano, quando necessario, l'eventuale innesco della maturazione prima della commercializzazione in rapporto allo stato dei frutti e al periodo di distribuzione commerciale; tale intervento deve portare a un grado di durezza e RSR idonei a soddisfare i requisiti richiesti dallo standard organolettico.

Prodotti cerealicoli e proteoleaginose

I prodotti destinati ad essere stoccati per più mesi possono essere sottoposti a tecniche di conservazione che sfruttano sistemi fisici (refrigerazione forzata o ventilazione naturale e atmosfera controllata) o sistemi chimici:

- refrigerazione forzata con insufflaggio di aria fredda al fine di rallentare o bloccare l'attività dei parassiti,
- atmosfera controllata attraverso l'immissione di anidride carbonica o azoto per il contenimento o l'eliminazione dei parassiti,
- prodotti chimici quali fumiganti col limite di un trattamento l'anno e quando le trappole o altri sistemi di monitoraggio giustificano tali interventi.

Queste tecniche di conservazione sono fondamentali per preservare la qualità e le caratteristiche igienico sanitarie del prodotto.

Gli interventi nei centri di stoccaggio riguardano il controllo al ricevimento della granella proveniente dal campo per la verifica della qualità e del suo stato sanitario. Segue la pulitura, operazione preventiva per allontanare polvere e granella facilmente alterabile (danneggiata da insetti o chicchi ammuffiti). Qualora necessario occorre poi intervenire con l'essiccazione per portare l'umidità al livello ottimale di conservazione.

Per lo stoccaggio nei magazzini, il prodotto viene sottoposto a controlli periodici della temperatura e umidità e viene monitorata la presenza di insetti, roditori e la possibile evoluzione delle micotossine.

Altre produzioni

Per altri prodotti non vengono considerate specifiche limitazioni relativamente alla fase di coltivazione, dovranno comunque essere rispettate tutte le procedure volte a garantire l'ottenimento di una elevata qualità dei prodotti conservati o trasformati.

10.3.4. CONDIZIONAMENTO

L'operatore che effettua il condizionamento del prodotto, inclusa eventualmente anche la figura dell'intermediario, deve garantire la prosecuzione del processo di certificazione. In particolare, per il prodotto sia certificato che in corso di certificazione, deve garantire la rintracciabilità e gli eventuali adempimenti previsti per concludere l'iter del processo.

Le operazioni di condizionamento dei prodotti derivanti dal SQNPI dovranno avvenire disgiuntamente da quelle del prodotto ordinario mediante separazione fisica delle linee o separazione temporale delle lavorazioni.

Ove sia realizzata la separazione fisica delle linee di lavorazione (separazione spaziale) il condizionatore deve identificare con adeguate evidenze della planimetria le linee di lavorazione, gli impianti e i locali dedicati al SQNPI.

Nei casi in cui la separazione delle lavorazioni sia temporale sul registro di confezionamento dovranno essere puntualmente annotate, all'inizio di ogni operazione di condizionamento, date ed orari.

Al riguardo l'operatore deve gestire un registro di carico e scarico, anche su supporto informatico, dove annota tutti i movimenti del prodotto.

Inoltre, l'operatore deve rendere disponibile la relativa documentazione ai controlli di conformità e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto) adeguate registrazioni dalle quali risultino per ogni operazione di approvvigionamento o di confezionamento:

- la data, la quantità, il produttore agricolo ed il documento di accompagnamento per ogni operazione di approvvigionamento;

- la data, la quantità, le caratteristiche commerciali e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di confezionamento;
- la data, la quantità, il destinatario e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di vendita.

10.3.5. COMMERCIALIZZAZIONE

L'operatore commerciale deve garantire la rintracciabilità e gli eventuali adempimenti previsti per concludere l'iter del processo di certificazione.

Per la commercializzazione sfusa l'operatore deve provvedere a separare in maniera adeguata il comparto e i contenitori dove è esposto il prodotto certificato sulla base del SQNPI.

L'operatore commerciale deve rendere disponibile la relativa documentazione ai controlli di conformità e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto) adeguate registrazioni dalle quali risultino per ogni operazione di approvvigionamento o di confezionamento:

- la data, la quantità, il produttore agricolo o il condizionatore ed il documento di accompagnamento per ogni operazione di approvvigionamento;
- la data, la quantità, le caratteristiche commerciali, il destinatario e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di vendita.

10.3.6. TRASPORTO DEL PRODOTTO FINITO O PRE TRASFORMAZIONE

Il trasporto va effettuato nei tempi e con mezzi che consentono di mantenere la serbevolezza dei frutti sia in condizioni di elevata temperatura (estate) che di basse temperature (inverno) in particolare sui lunghi percorsi.

10.3.7. TRASFORMAZIONE

prodotti trasformati, di cui alla specifica nella sezione "definizioni", possono ammettere uno o più ingredienti (esclusa l'acqua ed il sale da cucina) non reperibili sul mercato come certificati SQNPI o SQR, nella misura massima non superiore al 5% in peso riferito al momento della produzione del prodotto trasformato. Durante la fase di trasformazione dovranno essere costantemente garantite l'identificazione e la separazione dei lotti dalle produzioni diverse da quelle SQNPI.

I processi che afferiscono a questa fase, possono essere molteplici in funzione dei numerosi prodotti che derivano dalla trasformazione delle diverse materie prime vegetali pertanto vengono necessariamente trattati all'interno degli specifici disciplinari di trasformazione per tipologia di prodotto.

Si possono tuttavia individuare i requisiti minimi da mantenere nelle varie fasi di lavorazione relativi:

- alla tracciabilità del processo, infatti in ogni fase di lavorazione le produzioni destinate al marchio nazionale di produzione integrata devono essere separate dalle altre di diversa provenienza e devono risultare facilmente identificabili;
- laddove si effettua una separazione temporale delle linee di lavorazione occorre provvedere alla loro pulizia prima di lavorare il prodotto oggetto della valorizzazione con il marchio nazionale;
- alla lavorazione, è opportuno che i DPI privilegino gli additivi naturali rispetto a quelli chimici di sintesi;
- alla commercializzazione, esclusivamente per il prodotto sfuso, occorre mantenere la separazione delle produzioni a marchio nazionale e garantirne la tracciabilità anche nella fase di immissione al consumo.

Possono essere individuate alcune sostanze da non computare nel predetto 5% di ingredienti non conformi utilizzabili per i prodotti trasformati, senza le quali sarebbe impossibile produrre o conservare alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria. Tali sostanze sono considerate additivi alimentari ai sensi del Reg CE 1333/2008 (testo consolidato). Nel 5% di ingredienti non conformi utilizzabili per i prodotti trasformati deve essere incluso il saccarosio.

E' possibile utilizzare alcune sostanze, non computabili nel predetto 5% di ingredienti non conformi utilizzabili per i prodotti trasformati, alle seguenti condizioni:

- che senza tali prodotti e sostanze sarebbe impossibile produrre o conservare alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria;

10.4. USO DI PRODOTTI SQNPI COME INGREDIENTI

E' vietato l'utilizzo del logo nazionale sul prodotto trasformato nel caso di prodotti caratterizzati da una percentuale di ingredienti non certificata superiore al 5 % in termini di peso rispetto a quello del prodotto trasformato, acqua e sale da cucina esclusi.

In tal caso i riferimenti alla "Produzione integrata - SQNPI" possono essere riportati esclusivamente nell'elenco degli ingredienti (con un richiamo tipo asterisco o equivalente); deve inoltre essere indicata la quota percentuale che l'ingrediente da "Produzione Integrata – SQNPI" ricopre sul totale degli ingredienti di origine agricola.

L'espressione "Produzione Integrata – SQNPI" deve essere riportata con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli utilizzati per indicare gli altri ingredienti.

Sarebbe infine auspicabile promuovere il ricorso a tipologie di confezioni in materiale riciclabile/riutilizzabile.

10.5. CONFORMITÀ DELLA FASE DI COLTIVAZIONE

Su richiesta dell'operatore, la verifica di conformità da parte dell'ODC si può limitare alla sola fase della coltivazione che, nel caso di esito positivo si concretizza in un attestato specifico per coltura e superficie *prodotto dal SI*. Tale attestato di conformità può essere utilizzato solo per i pagamenti previsti per l'applicazione delle misure agroambientali finanziate nell'ambito dei PSR o dell'OCM ortofrutta, ma non autorizza a far uso del marchio.

Limitatamente alle sole verifiche per il rilascio dell'attestato di conformità previsto per l'erogazione dei premi stabiliti dai predetti regimi di aiuto, il caricamento delle particelle nella domanda di adesione al SQNPI segue le disposizioni del relativo bando regionale o piano operativo. Pertanto il vincolo di aderire al SQNPI con tutte le particelle investite alla coltura di cui si intende verificare la conformità produttiva ai DPI, può essere limitata alla sola realtà aziendale o ai corpi omogenei ricadenti nella regione in cui vige il bando della Mis. 10 di PI o il piano operativo di cui all'OCM ortofrutta.

Nel caso di attestazione di conformità non sono richieste le analisi multiresiduali.

10.6. CAMBIO BENEFICIARIO

Nel caso in cui un'azienda con una domanda SQNPI in corso cedesse tutti o una parte dei terreni ad un'altra azienda, entrambe aderenti al SQNPI ed intenzionate a mantenere l'adesione al fine di garantire la continuità dei contratti agro climatico PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL SQNPI/2020 Rev. 9 del 29/10/2019 36 ambientali per la Produzione integrata del PSR, dovrebbero, l'azienda subentrante o entrambe, presentare una nuova domanda (o rettifica) di adesione SQNPI che rappresenti la nuova situazione. Nel caso in cui si ravvisasse il rischio di incorrere nel superamento del termine di scadenza stabilito dal bando o, in assenza, dalla Norma, si potrà procedere comunque con le rettifiche, tenuto conto che sarà L'ODC a dover verificare che il rispetto degli impegni dei DPI sia avvenuto senza soluzione di continuità, assicurando, se del caso, la conformità con apposito attestato.

11. CERTIFICAZIONE E USO DEL MARCHIO

11.1. CERTIFICAZIONI

A chiusura del processo di verifica l'ODG certifica la conformità dei lotti di prodotto il cui processo produttivo è risultato conforme allo standard del SQNPI, Il SI da evidenza dei lotti di prodotto certificati riconducibili alle unità elementari di coltivazione o di post raccolta. Se richiesto, l'ODG con proprio atto, da evidenza dei lotti certificati in regime di SQNPI. L'attestazione dello status di operatore in regime di SQNPI può avere durata pluriennale. La vigenza di tale status consente di estendere temporaneamente ai lotti di prodotto riconducibili a UEC già verificate in precedenza e che hanno dato origine solo a lotti conformi e quindi certificati, in attesa della verifica annuale. Nel caso di recesso dal SQNPI, di mancato rinnovo degli impegni ad operare in regime di SQNPI e di verifiche che non consentono di certificare alcun lotto, l'ODC

revoca la certificazione dello status di operatore in regime SQNPI.

11.2. MARCHIO IDENTIFICATIVO

I lotti di prodotto certificati dall'ODC ottenuti conformemente a quanto disposto nei disciplinari regionali di produzione integrata possono essere identificati mediante l'apposito marchio del SQNPI di cui all'art. 8 del DM 4890/2014.

L'OTS, ai sensi dell'art. 7 del regolamento d'uso del marchio, si riserva di interdirla l'uso agli operatori che dovessero adeguare lo standard, definito nei disciplinari regionali di PI, per ragioni non supportate da evidenze tecnico scientifiche, in special modo se finalizzate a rafforzare politiche di promozione dei prodotti intese a sfruttare particolari sensibilità dell'opinione pubblica

11.3. MODALITÀ D'USO

L'operatore, con la sottoscrizione della dichiarazione di adesione al SQNPI, si impegna a rispettare i requisiti e le norme tecniche del SQNPI, a sottoporsi ai controlli previsti dai piani regionali e a rispettare le modalità d'uso del marchio definite nel DM 4890/2014 e attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- non modificare in alcun modo il logo né utilizzare simboli o nomi tali da generare confusione;
- non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio;
- inviare tutte le informazioni e l'eventuale documentazione a supporto, anche per il tramite del SI, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovesse ritenere utili a verificare il corretto utilizzo del marchio;
- l'operatore che abbia prodotto lotti certificati SQNPI può avvalersi della possibilità di riprodurre il marchio sulla documentazione aziendale o su materiale promozionale per documentare il proprio status di operatore in regime di SQNPI purché l'informazione venga fornita in maniera trasparente e non fuorviante.

11.4. COESISTENZA DEL MARCHIO CON ALTRI SEGNI DISTINTIVI

L'operatore può utilizzare il marchio in abbinamento con quelli relativi ad analoghi sistemi di qualità regionali conformemente a quanto previsto dal DM 4890 dell'8 maggio 2014, di seguito DM, in relazione al regime di equivalenza di cui all'art. 11 e alle disposizioni dell'art. 6 del relativo regolamento d'uso del marchio. In relazione ai predetti regimi il GTQ provvede a gestire e pubblicare le modalità e la lista contenente l'elenco dei marchi regionali per i quali è possibile effettuare uno o più tipi di abbinamenti.

Il marchio SQNPI può essere usato anche in abbinamento con marchi privati o collettivi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi purché non si ingeneri confusione nel consumatore.

Nel caso di abbinamenti o riproduzioni particolari sulle etichette o sugli imballaggi, l'operatore deve essere preventivamente autorizzato dall'ODC.

L'Organismo di controllo che certifica la conformità del prodotto ha facoltà di far apporre il proprio marchio in abbinamento a quello del SQNPI.

12. PIANO DEI CONTROLLI

Nello schema dei controlli (Allegato 1) vengono indicate le singole fasi del processo:

- Obblighi riportati nei Disciplinari di Produzione Integrata ;
- Eventuali deroghe;
- La tipologia del controllo che può essere documentale o in loco;
- La frequenza del controllo da parte dell'ODC distinta in caso di azienda singola e associata;
- La gravità con il punteggio attribuito nei casi non vengano rispettate le prescrizioni dei Disciplinari di Produzione Integrata;
- I casi in cui il lotto viene escluso dal processo di certificazione;
- I casi in cui l'intera produzione dell'azienda viene esclusa dalla certificazione.

Allegato 1A: CHECK LIST PIANO DEI CONTROLLI REGIONE CALABRIA SQNPI - 2021													
FASI DEL PROCESSO				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
0.0	VALUTAZIONE COMPLESSIVA FASE DI COLTIVAZIONE										Per le aziende singole esclusioni del lotto se la somma dei punteggi delle "non conformità" lievi, e medie e gravi \geq a 10 . Il valore delle NC con stesso codice della fase di processo, ripetute su stessa UEC, è pari a n NC x valore di gravità. Per le aziende associate la gestione delle NC che portano alla esclusione dell'unità elementare di coltivazione UEC sono riportate al paragrafo 8.3.2 delle linee guida piani di controllo (il declassamento avviene comunque in caso di totale assenza delle registrazioni)	Per le aziende singole esclusione dell'azienda se ci sono 5 NCG o somma dei punteggi delle "non conformità" lievi, e medie e gravi \geq a 20 Per le aziende associate la gestione delle NC che portano alla sospensione o all'esclusione dell'OA sono riportate al paragrafo 8.3.2 delle linee guida piani di controllo	
0.1				Registrazioni		Registrazione trattamenti fitosanitari. La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere conservate per almeno 3 anni successivi all'anno di redazione. Nel caso in cui siano utilizzati prodotti fitosanitari per i quali in etichetta è previsto un quantitativo massimo utilizzabile in un arco temporale superiore a tre anni, la registrazione del trattamento deve essere conservata per l'intero arco temporale e per i successivi tre anni. La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul quaderno di campagna elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail.	CD	100%	√n	In caso di mancato aggiornamento, la gravità è pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione.	In caso di assenza completa delle registrazioni si applica comunque la sospensione della certificazione del lotto dell'unità elementare di coltivazione UEC.		
0.2				Registrazioni		Registrazione fertilizzazione. La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul quaderno di campagna, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail.	CD	100%	√n	In caso di mancato aggiornamento, la gravità è pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione.			
0.3				Registrazioni		Registrazione irrigazione. La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul quaderno di campagna elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail.	CD	100%	√n	In caso di mancato aggiornamento, la gravità è pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione.			
0.4				Registrazioni		Registrazione operazioni colturali. La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul quaderno di campagna elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail.	CD	100%	√n	In caso di mancato aggiornamento, la gravità è pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione.			

FASI DEL PROCESSO		OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
0.8	TEMPISTICA DI ADESIONE	Rispetto termini di adesione			CD		100%	presentazione domanda oltre i termini senza giustificazione tecnica		Sospensione azienda	
0.9	VARIAZIONI REQUISITI IDONEITA'	comunicazione eventuali variazioni, cessione parcellle cambio destinazione culturale, entro 30 gg.			CD-CI		100%	NC lieve - 1			
0.10	IDONEITA' OPERATORE	Coerenza di consistenza catastale e indirizzo culturale.		Garantire coerenza della consistenza catastale e del piano culturale rispetto a quanto riportato nella domanda . Eventuali incongruenze vanno gestite mediante AC finalizzate ad aggiornare la domanda. Nel caso in cui la formalizzazione dell'A.C. possa compromettere la tempistica per il rilascio della certificazione o conformità ACA, l'OCD procede con l'allocatione delle particelle interessate in uno o più aggregati-UEC aggiuntivi e l'attribuzione della relativa N.C. Nel caso di piano culturale difforme si sottolinea l'importanza di accertare la natura avvicendante o intercalare della coltura, da gestire come riportato al punto 5 della Norma.	CD-CI		√n	NC lieve - 1 (indipendentemente dal numero di particelle interessate) nel caso in cui la destinazione culturale sia difforme da quella della domanda - , ma compresa tra quelle già oggetto di richiesta di certificazione, o di conformità ACA.			
0.11	IDONEITA' OPERATORE	Coerenza di consistenza catastale e indirizzo culturale.		Garantire coerenza della consistenza catastale e del piano culturale rispetto a quanto riportato nella domanda . Eventuali incongruenze vanno gestite mediante AC finalizzate ad aggiornare la domanda. Nel caso in cui la formalizzazione dell'A.C. possa compromettere la tempistica per il rilascio della certificazione o conformità ACA, l'OCD procede con l'allocatione delle particelle interessate in uno o più aggregati-UEC aggiuntivi e l'attribuzione della relativa N.C. Nel caso di piano culturale difforme si sottolinea l'importanza di accertare la natura avvicendante o intercalare della coltura, da gestire come riportato al punto 5 della Norma.	CD-CI		√n	NC grave - 3 (indipendentemente dal numero di particelle interessate) nel caso in cui le particelle censite nella domanda -non siano riscontrabili o che abbiano diversa destinazione culturale rispetto a quelle oggetto di richiesta di certificazione o di conformità ACA.	esclusione UEC in caso di mancata AC o intervento OdC		
0.12	Assolvimento degli obblighi contrattuali	Pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC		Vedere punto 8.3 della Norma				Vedere punto 8.3 della Norma		Vedere punto 8.3 della Norma	

FASI DEL PROCESSO			OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
IMPEGNI per l'applicazione della disciplina di Produzione integrata												
1	Difesa e controllo delle infestanti		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
	1.1		1. uso di soli prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati; 2. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare: a. non superare la dose massima etarica indicata per applicazione; b. su colture ammesse; c. sui terreni indicati (ove previsto); d. in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate; e. contro le avversità previste; f. nel rispetto dei tempi di carenza;		Normativa cogente	CD o CI	100%	√n	3	SI		
	1.2		Utilizzo formulati non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura (se rilevato dal registro trattamenti)		Norme DPI	CD o CI	100%	√n	2			
	1.2.1		Utilizzo formulati non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura (se rilevato con analisi multiresiduo)						3	SI		
	1.3		rispetto del numero di interventi previsti per sostanza o gruppi di sostanze attive		Norme DPI	CD o CI	100%	√n	2			
	1.4		rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate nelle norme di coltura		Norme DPI Registrazione delle quantità di PF utilizzati. Controllo in azienda da parte dell'ODC in termini di bilancio di massa tenuto conto anche delle scorte di magazzino da eseguire su almeno due sostanze attive di particolare rilevanza ai fini del controllo. Verifica dell'ODC documenti fiscali	CD o CI	100%	√n	2			
	1.6		Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti		Norme DPI	CD o CI	100%	√n	1			
	1.7		rispetto del numero complessivo di interventi per singola avversità		Norme DPI	CD o CI	100%	√n	1			
	1.8		installazione delle trappole e degli altri sistemi di monitoraggio vincolanti		Norme DPI	CD o CI	100%	√n	1			
	1.9		Utilizzo volumi di irrorazione maggiori di quelli previsti dai DPI		Norme DPI	CD o CI	100%	√n	1			
	1.10		Controllo funzionale e regolazione macchine irroratrici		Verificare vigenza dell'autorizzazione del controllo funzionale e regolazione nel periodo di uso della macchina irroratrice. Verifica da registrazione dei trattamenti		100%	√n	1 = ritardo entro 6 mesi; 2 = ritardo compreso tra 6 e 12 mesi; 3 = ritardo maggiore di 12 mesi; Vedi anche ESCL/ SOSP AZIENDA		L'indice di gravità si somma per il numero di unità elementari (verificate) fino ad un tetto massimo di 6 punti.	
	1.11		Verificare possesso certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo o prestazione di contoterzisti abilitati.		Normativa cogente	CD o CI	100%	√n	1 = ritardo entro 6 mesi; 2 = ritardo compreso tra 6 e 12 mesi; 3 = ritardo maggiore di 12 mesi;		L'indice di gravità si somma per il numero di unità elementari (verificate) fino ad un tetto massimo di 6 punti.	

FASI DEL PROCESSO			OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
IMPEGNI per l'applicazione della disciplina di Produzione integrata												
Tecniche agronomiche												
2	Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
	2.1		Le caratteristiche pedoclimatiche dell'area di coltivazione devono essere prese in considerazione in riferimento delle esigenze delle colture		Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica , etc.	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun vincolo DPI Regione Calabria
	2.2		La scelta dovrà essere particolarmente accurata in caso di nuova introduzione della coltura e/o varietà nell'ambiente di coltivazione		Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica , etc.	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun vincolo DPI Regione Calabria
3	Mantenimento dell'agroecosistema naturale		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
	3.1		Messa in pratica di tecniche ed interventi volti a rafforzare la biodiversità		Esempi: ripristino e realizzazione di siepi, nidi artificiali, invasi d'acqua, muretti a secco, inerbimento polifita, sfalcio alternato dei filari etc. (eventualmente in base a relazione tecnica	CI	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Non sono consentiti interventi con prodotti fitosanitari lungo le siepi, filari alberati o in prossimità di boschetti.
4	Scelta varietale e materiale di moltiplicazione		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare (vale solo per i nuovi impianti)									
	4.1		Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM)		In regime SQNPI tale obbligo non va verificato in quanto l'Italia ha vietato l'uso di OGM e ha organizzato controlli per verificare tale divieto.	CD	100%	√n	3	SI		
	4.2		Varietà, ecotipi, "piante intere" e portinnesti devono essere scelti in funzione delle specifiche condizioni pedoclimatiche di coltivazione		Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica , etc.	CD	100%	√n	1			Argumi divieto di utilizzo portinnesto arancio amaro per nuovi impianti di clementine e arancio
	4.3		Se il disciplinare indica liste varietali		Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica etc.	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun vincolo DPI Regione Calabria
	4.5		Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico e deve essere in grado di offrire garanzie fitosanitarie e di qualità agronomica									
	4.5.1		colture ortive: si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE" per le piantine e categoria certificata CE per le sementi. Colture erbacee: si deve ricorrere a semente certificata		Documento di commercializzazione o certificazione per le sementi	CD	100%	√n	1			
	4.5.2		colture arboree: se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato". In assenza dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC oppure materiale prodotto secondo norme tecniche più restrittive definite a livello regionale		certificati (per i nuovi impianti)	CD	100%	√n	3			
	4.6		L'autoproduzione del materiale di propagazione è vietata ad eccezione dei casi previsti - nei disciplinari tecniche agronomiche della regione		Documenti attestanti l'eventuale autoproduzione e il rispetto delle modalità previste dal DPI	CD	100%	√n	1			

FASI DEL PROCESSO		OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
5	<u>Sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina</u>	Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare		I punti critici sotto indicati sono difficili da controllare: si ritiene sufficiente per i 3 sottopunti indicare il riferimento principale: "secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare"							
	5.1	Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione di fondo devono essere eseguiti nel rispetto dei principi stabiliti al capitolo della fertilizzazione		secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun vincolo DPI Regione Calabria
	5.2	I lavori di sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina devono essere eseguiti con gli obiettivi di salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado		secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun vincolo DPI Regione Calabria
	5.3	I lavori vanno definiti in funzione della tipologia del suolo, delle colture interessate, della giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni climatiche		secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun vincolo DPI Regione Calabria
	5.4	I lavori devono contribuire a mantenere la struttura, favorendo un'elevata biodiversità della microflora e della microfauna del suolo ed una riduzione dei fenomeni di compattamento, consentendo l'allontanamento delle acque meteoriche in eccesso		secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun vincolo DPI Regione Calabria
6	<u>Avvicendamento culturale</u>	Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
	6.1	<u>adesione dell'intera azienda o di unità di produzione omogenea per tipologia di coltura:</u> devono essere rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio, all'intervallo min di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo)		Le informazioni devono essere riportate annualmente. Non sono previste registrazioni per le colture degli anni precedenti all'adesione al sistema.	CD e CI	100%	√n	Gravità pari a 1 se è nell'intervallo 3% -10% della SAU aziendale sulla quale non vengono rispettate le norme ; 2 se nell'intervallo 10%-30%; 3 se > 30%.			
	6.2	<u>per singole colture:</u> devono essere rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio, all'intervallo min di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo)		IDEM 6.1	CD e CI	100%	√n	1 > 3%-10% della SAU aziendale sulla quale non vengono rispettate le norme ; 2 > 10%-30%; 3 se > 30%			
	6.3	Ulteriori limitazioni negli avvicendamenti culturali		IDEM 6.1	CD e CI	100%	√n	1 > 3%-10% della SAU aziendale sulla quale non vengono rispettate le norme ; 2 > 10%-30%; 3 se > 30%			Nessun vincolo DPI Regione Calabria
	6.4	Ulteriori norme specifiche per reimpianto di <u>colture arboree</u>		IDEM 6.1	CD e CI	100%	√n	Gravità pari a 1 (superiore se definita da DPI regionale)			

FASI DEL PROCESSO		OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
7	<u>Semina, trapianto, impianto</u>	Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
	7.1	Culture annuali e perenni: Rispettare le densità di semina e impianto		Esempi: scheda culturale con indicazione del numero di piante/superficie, etc.	CI	100%	√h	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun vincolo DPI Regione Calabria
8	<u>Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti</u>										
	8.1	<u>nelle aree di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30%.</u>		In alcuni casi le le pendenze sono desumibili dalla cartografia disponibile	CD o CI						
	8.1.1	<u>colture erbacee</u> : sono consentite solo tecniche di minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione		Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare la registrazione	CD e CI	100%	√h	2			
	8.1.2	<u>colture arboree</u> all'impianto sono ammesse solo le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento (anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci)		Idonea registrazione	CD e CI	100%	√h	2			
	8.2	<u>nelle aree di collina e di montagna con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%.</u>		In alcuni casi le pendenze sono desumibili dal fascicolo aziendale o cartografia disponibile	CD o CI						
	8.2.3	consentite lavorazioni ad una profondità max di 30 cm	per le ripature non si applica questa limitazione	Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare la registrazione	CD e CI	100%	√h	1			
	8.2.4	<u>colture erbacee</u> : obbligatoria la realizzazione di solchi acqui temporanei al max ogni 50 m		Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate.	CD e CI	100%	√h	1			
	8.2.5	in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, prevedere sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione		Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate.	CD e CI	100%	√h	1			Nessun vincolo DPI Regione Calabria
	8.2.6	<u>colture arboree</u> : obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci) in alternativa all'inerbimento è consentita l'epicatura a una profondità max di 10 cm o la scarificazione	in condizioni di scarsa piovosità nel periodo primaverile-estivo, tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limoso, argillosa-sabbiosa, franco-limoso-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA);	Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare la registrazione	CD o CI	100%	√h	2			
	8.3	<u>colture arboree nelle aree di pianura</u> : è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale	nelle aree a bassa piovosità possono essere anticipate le lavorazioni dove vige il vincolo dell'inerbimento nell'interfila sono ammessi interventi localizzati di interrimento dei concimi, individuati dai disciplinari come i meno impattanti	Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare le registrazioni (es nel caso in cui si faccia un inerbimento artificiale	CD e CI	100%	√h	2			

FASI DEL PROCESSO		OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
9	Gestione dell'albero e della fruttificazione		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare								
	9.1		colture arboree: Impiego dei soli fitoregolatori ammessi (includere modalità)		CD	100%	√n	3	SI		
	9.2		colture arboree: ulteriori obblighi relativi a gestione dell'albero e fruttificazione		CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun vincolo DPI Regione Calabria
10	Fertilizzazione		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare								
	10.1		Definizione all'interno di un piano di fertilizzazione aziendale, dei quantitativi max dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale (in alternativa adozione del metodo della "dose standard"). Per le colture poliennali, o comunque in caso di carenza nel terreno, il piano di fertilizzazione può prevedere per P, K adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase di impianto. Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l'esecuzione delle analisi, salvo diversa indicazione delle regioni. Nota: se previsti da DPI regionali adattare i piani di controllo regionali a gestione interaziendale analisi/piani di fertilizzazione.	Piano di concimazione o scheda dose standard, in funzione del piano colturale e delle precessioni. Possibilità di gestione mediante software impostati sulla base dei limiti regionali.	CD	100%	√n	3	SI		
	10.2		Nelle zone ordinarie, rispetto dei massimali stabiliti con piano fertilizzazione o scheda dose standard.	Registrazione delle fertilizzazioni effettuate, controllo in azienda singola scorte di magazzino. Verifica dell'ODC documenti fiscali	CD	100%	√n	1 se quantità distribuite superano il massimale stabilito di un quantitativo < 10% ; 2 se compreso tra 10-20%; 3 se >20%			
	10.3		Nelle zone vulnerabili ai nitrati è obbligatorio il rispetto dei quantitativi max annui stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE per P e K vale quanto definito al punto 10.2	Controllo del registro per la verifica effettiva del calcolo degli elementi distribuiti e del principio attivo utilizzato e in caso di aziende singole scorte di magazzino.	CD	100%	√n	3 per N superiore al max previsto nelle ZVN			
	10.4		esecuzione di analisi del suolo (effettuazione di un'analisi almeno per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico)								
	10.4.1		colture erbacee almeno ogni 5 anni	Documenti relativi alle analisi del suolo o riferimenti a carte della fertilità verificando che siano presenti i parametri minimi previsti. La ricevuta di consegna del campione al laboratorio di analisi vale come data di riferimento per le scadenze (per un massimo di 1 mese di storamento dai parametri di ritardo)	CD	100%	√n	3 se assenti o effettuate oltre 12 mesi oltre il limite di validità. 2 se effettuate entro max 12 mesi oltre il limite di validità. 1 in caso di incompletezza parziale			
	10.4.2		colture arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata	Documenti relativi alle analisi del suolo o riferimenti a carte della fertilità verificando che siano presenti i parametri minimi previsti. La ricevuta di consegna del campione al laboratorio di analisi vale come data di riferimento per le scadenze (per un massimo di mesi 3 di storamento dai parametri di ritardo)	CD	100%	√n	3 se assenti o effettuate oltre 12 mesi oltre il limite di validità. 2 se effettuate entro max 12 mesi oltre il limite di validità. 1 in caso di incompletezza parziale			

FASI DEL PROCESSO			OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
11	Irrigazione		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
	11.1		L'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare la capacità di campo. In caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun adempimento. obbligo di rispettare il volume massimo di adacquamento stagionale e per intervento irriquo definiti nei disciplinari di produzione integrata Nel caso di stagioni particolarmente siccitose che renda necessario ricorrere all'irrigazione di soccorso, pena la perdita o la pesante riduzione del reddito, si richiede di registrare l'intervento irriquo e la giustificazione relativa attraverso bollettini agrometeorologici o altre evidenze oggettive.		Modello di registrazione dei dati delle irrigazioni effettuate data e volume di irrigazione per il pieno campo; periodo, volume totale del periodo e frequenza irriqua, per quella localizzata, anche nei casi di forniture irriquo non continue. Dati termopluviometrici aziendali o messi a disposizione dalle reti agrometeorologiche regionali	CD	100%	√n	1 in assenza di registrazioni dati di pioggia o irrigazione; 1 mancato rispetto del volume max x intervento permesso (o da tabella vol max nazionale o da bilancio aziendale)			
	11.2		E' vietato il ricorso all'irrigazione per scorrimento. Deroqhe per i nuovi impianti di colture arboree alimentati da consorzi di bonifica che non garantiscono continuità di fornitura e per gli impianti arborei già in essere. Colture erbacee: l'irrigazione per scorrimento è ammissibile solo se vengono adottate le precauzioni necessarie alla massima riduzione degli sprechi		In caso di aziende associate, Elenco delle aziende che ricorrono ad irrigazione per scorrimento da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione	CI	100%	√n	3			
	11.3		Dati relativi alla qualità delle acque e alle caratteristiche delle sorgenti e delle modalità di attingimento (se richiesti dai DPI regionali).			CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nessun vincolo DPI Regione Calabria
12	Altri metodi di produzione e aspetti particolari		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
	12.1		<u>Colture fuori suolo</u> : ammesse solo se non a ciclo aperto completa riciclabilità dei substrati e riutilizzo agronomico delle acque reflue(Le Regioni emaneranno specifiche disposizioni)		Registrazione dell'input delle acque reflue nel piano di concimazione o evidenza oggettiva del loro riutilizzo agronomico. Evidenza oggettiva della riciclabilità del substrato (schede tecniche o altro). In caso di aziende associate, Elenco delle aziende che praticano colture fuori suolo da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione	CD e CI	100%	√n	gravità definita dal DPI regionale			
	12.2		<u>Riscaldamento colture protette</u> : i combustibili ammessi sono esclusivamente metano, olio e gasolio a basso contenuto di zolfo, combustibili di origine vegetale (pigne, pinoli, altri scarti di lavorazione del legno) e tutti i combustibili a basso impatto ambientale (Sono ammessi tutti i sistemi di riscaldamento che impiegano energie alternative (geotermia, energia solare, reflui di centrali elettriche)		Documenti di acquisto dei combustibili con evidenza oggettiva delle loro caratteristiche. Nel caso di prodotti aziendali verificare il ciclo di origine (es. scheda di produzione) con evidenza della tipologia degli scarti di lavorazione e loro caratteristiche. In caso di associazioni di aziende, Elenco delle aziende che praticano colture protette con evidenza del tipo di riscaldamento praticato da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione.	CD e CI	100%	√n	In caso di combustibili non previsti, gravità pari a 3	SI		

FASI DEL PROCESSO			OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
13	Raccolta		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		13.1	Se disciplinati dalla Regione o P.A. verificare il rispetto dei parametri per inizio raccolta		Scheda di raccolta con registrazione parametri previsti dal DPI. Estrazione a campione delle schede da verificare in funzione delle colture praticate. Verifica analitica in campo in caso di visita in fase di raccolta. Per le aziende oggetto di verifica: almeno 2 schede di cui una del prodotto più rappresentativo in termini di superficie	CD e CI	100%	∕h	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (2 o superiore)			Rispetto parametri minimi presenti nei DPI Regione Calabria
		13.2	Se disciplinati dalla Regione o P.A. verifica delle modalità di raccolta e conferimento ai centri di stoccaggio /lavorazione		Descrizione delle modalità di raccolta e conferimento in manuale di autocontrollo o altro documento. Verifica in sede di visita ispettiva. Verifica visiva del prodotto al centro di stoccaggio ove possibile.	CD e CI	100%	∕h	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (2 o superiore)			Nessun vincolo DPI Regione Calabria
14	Verifica Qualitativa		Obblighi inerenti le analisi multiresiduali									
		14.1	Eseguire analisi multiresiduali in autocontrollo: -azienda associata (vedi documento adesione)		Verificare che l'OA abbia effettuato le analisi m. in autocontrollo di cui al punto 6.5.2 comma 4 della Norma per la ricerca dei principali p.a. registrati ma non ammessi dal DPI. Non si applica alle richieste di conformità ACA.	CD e CI		∕h	Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	SI	Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	
		14.2	Esclusione unità elementari di coltivazione UEC non conformi in base a esito analisi in autocontrollo eseguite direttamente dalle aziende associate		Nell'ambito delle OA verificare che siano state escluse le UEC NC di cui al punto 1.1. Non si applica alle richieste di conformità ACA.	CD e CI		∕h	3 Per azienda singola socia dell'OA; per l'OA viene considerata come inadempienza grave non sanzionata			Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata
		14.3	Esclusione unità elementari di coltivazione UEC non conformi in base a esito analisi ODC	Verificare che sia esclusa l'UEC non conforme. Per ciascuna azienda con NC al punto 1.1. e 1.2 viene effettuato l'analisi m. di una UEC. Non si applica alle richieste di conformità agroclimatiche ambientali (ACA).	Verificare che sia esclusa l'UEC non conforme con NC di cui al punto 1.1 e 1.2. Non si applica alle richieste di conformità ACA.	CD e CI	100%	∕h	3 Per azienda singola; per l'OA viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	SI	Sospensione per azienda singola Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	

FASI DEL PROCESSO			OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
15	POST RACCOLTA		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare						Le inadempienze provocano la condizione di non conformità dei lotti, la frequenza di non conformità dei lotti determina la esclusione o sospensione del lotto o intera azienda come indicato in colonna L e M	Regola generale post raccolta(8.3.3) Se il numero di lotti non conformi è ≤ 10% del campione si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi; Se il numero di lotti non conformi è >10% fino al 25% si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi e con un rafforzamento del controllo dell'azienda o della OA da ripetere entro 6 mesi dall'ultima verifica (in questo caso qualora dalla verifica non emergano non conformità l'ODC può valutare se farla valere anche per la verifica annuale prevista).	Regola generale post raccolta(8.3.3) L'azienda o la OA viene esclusa dal SNQPI con numero di lotti non conformi > 25%.	
	15.1		rispetto normativa di settore post raccolta trattamenti non consentiti		Controllo registro trattamenti e campionamento per residui	CD e CI	100%	Vn		Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	15.2		Rispetto norme di commercializzazione CE		Verifica da parte dell' OC	CI	100%	Vn		Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	15.3		Rispetto dei requisiti minimi di qualità intrinseca		Verifica analisi eseguite in autocontrollo	CD e CI	100%	Vn	Difformità del lotto qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, Es.marchi IGP -DOP	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	15.4		Rispetto dei requisiti igienico sanitari RMA		Verifica certificati analisi su RMA	CD e CI	100%	Vn		Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	15.5		Rispetto del requisito minimo di qualità del prodotto trasformato riportato al punto 10.2.8 della Norma.		Verifica natura e provenienza lotti	CD e CI	100%	Vn	Esclusione in caso di mancato rispetto del requisito.	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
16	Rintracciabilità											
	16.1		Adozione di un sistema di rintracciabilità e completezza delle informazioni previste dal sistema (estremi documenti fiscali e non, di evidenza oggettiva, data e quantitativo venduto, identificativo del lotto o dell'unità elementare, vendita con relativa quantità ed anagrafica acquirente)		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD	100% operatori	Vn	esclusione in caso di assenza di sistema tracciabilità/rintracciabilità o di mancanza di una o più informazioni essenziali	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	16.2		Completezza delle registrazioni minime		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD e CI	100% operatori (da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)		casoA - Registrazione incompleta e/o mancante senza perdita di rintracciabilità: richiedere aggiornamento ; caso B - Registrazione incompleta e/o mancante con perdita di identificazione e rintracciabilità.-esclusione lotto	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	16.3		In caso di preparatori/ trasformatori verifica del bilancio di massa (entrata, resa, uscita, giacenza) e delle sua congruità.			CD e CI	100% operatori (da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	16.4		L'operatore deve dimostrare di aver separato in tutte le fasi il prodotto in maniera da escludere ogni possibile inquinamento con lotti di prodotto non gestiti in ambito SNQPI.			CD e CI	100% operatori	Vn	se non è possibile distinguere il prodotto da lotti non gestiti in ambito SNQPI si sospensione dell'azienda	Si Vedi regola generale post raccolta	Si Vedi regola generale post raccolta	

FASI DEL PROCESSO			OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./ SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
17	Marchio									Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	17.1		Evidenza oggettiva di quanto previsto da regolamento d'uso del marchio.		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD			NC che non inficia i requisiti per il mantenimento all'interno del SQNPI intervenendo con AC (azione correttiva). Lotto classificato non conforme solo in caso di non eliminazione delle cause di difformità	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	17.2		Evidenza oggettiva di quanto previsto da regolamento d'uso del marchio.		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD			NC che inficia i requisiti per il mantenimento all'interno del SQNPI senza possibilità di intervenire con AC (azione correttiva) NCS	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	17.3		Utilizzo del logo in maniera non conforme dal logo ufficiale approvato tale da non causare confusione al consumatore		verifica dell'etichettatura	CI	100% operatori (verifica lotti in staccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	17.4		Utilizzo del logo in maniera non conforme dal logo ufficiale approvato tale da causare confusione al consumatore		verifica dell'etichettatura	I	100% operatori (verifica lotti in staccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	17.5		Utilizzo improprio del logo su prodotti valutati non conformi in autocontrollo		tramite registrazioni o raccolta di documenti o verifica ispettiva	CD e CI	100% operatori (verifica lotti in staccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			SI Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	17.6		Utilizzo improprio del logo su prodotti non inseriti nel SQNPI			CD e CI	100% operatori (verifica lotti in staccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	17.7		Altri abusi di uso del marchio tali da non: - causare confusione al consumatore; - danneggiare l'immagine del marchio o del sistema qualità		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD e CI				Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
	17.8		Altri abusi del marchio tali da: - causare confusione al consumatore; - danneggiare l'immagine del marchio o del sistema qualità		tramite registrazioni o raccolta di documenti	CD e CI				Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	